

*“Quapropter, Quirites, retinete libertatem, quam vobis maiores vestri non sine multo sanguine reliquerunt”*

(“Perciò Quiriti, conservate la libertà che i vostri antenati vi hanno lasciato non senza molto  
sangue”)

Cicerone dalla IV Filippica

*“La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di  
asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent’anni, e che io auguro a voi giovani, di non  
sentire mai”*

Calamandrei “Discorso sulla Costituzione 1955”

INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2026

Assemblea Generale della Corte  
del 31 gennaio 2026

INTERVENTO  
del Sig. PROCURATORE GENERALE di CAGLIARI  
**LUIGI PATRONAGGIO**

Sig. Presidente della Corte,  
Rappresentanti dell'On. CSM e dell'On. Ministero della Giustizia,  
Sig. Prefetto,  
Autorità civili, militari, religiose tutte,  
Collegli magistrati togati ed onorari,  
Collegli magistrati delle magistrature consorelle,  
Sigg. Avvocati,  
Rappresentanti dell'Accademia,  
Personale amministrativo,  
Sigg. Rappresentati sindacali e dell'informazione,

sono, come sempre, molto onorato di prendere la parola in questo alto consesso che, ogni anno, ci offre l'opportunità di fare il punto sull'andamento della giustizia nell'Isola e di formulare auspici di buona amministrazione per l'anno giudiziario che andiamo ad inaugurare.

Un particolare saluto mi sento sinceramente di rivolgere al Neoprefetto Dott.ssa Dessì, al Sig. Questore di Cagliari Dott.ssa Lavezzaro, ai Sigg. Comandanti Regionali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Generali Rizzo e Bolognese, con i quali, unitamente al sig. Procuratore Distrettuale Dott. Sabelli, abbiamo lavorato in piena e fruttuosa sinergia assestando importanti colpi alla criminalità organizzata e al narcotraffico.

Un ulteriore sentito ringraziamento va agli otto Procuratori del Distretto, sia quelli titolari sia quelli che hanno retto l'Ufficio in assenza dei titolari, che hanno tutti, nessuno escluso, svolto, spesso in situazioni difficili, con carenza di personale e di mezzi, un egregio lavoro, coordinandosi positivamente con questo Superiore Ufficio di Procura Generale nel condiviso intento di cercare sempre nuove, efficaci e buone prassi.

Mi sia infine concesso un reverente ossequio a Mons. Baturi autorevole guida spirituale del Distretto, sensibile, colta, attenta e sempre aperta al costruttivo confronto con tutte le componenti della società.

& & &

**In via preliminare**, prima di procedere alla illustrazione dell'andamento della giustizia nel Distretto, mi sia permessa una osservazione: tutte le dipendenti Procure del Distretto hanno lamentato la **carezza di idonei strumenti di rilevazione statistica** per poter elaborare affidabili analisi sull'andamento degli affari civili e penali nel periodo in osservazione. Si rileva, peraltro, che né questa Procura Generale, né le dipendenti Procure del Distretto, vantano in organico un funzionario statistico capace di sfruttare al meglio le pur limitate risorse informatiche fornite agli Uffici. Tanto premesso, ci si scusa della limitata attendibilità di alcuni dei dati richiesti e si auspica che il competente Ministero intervenga per colmare la segnalata criticità.

### **Andamento iscrizioni e definizioni nel Distretto**

Sostanzialmente **stabili** si sono rivelate le iscrizioni, le definizioni e i relativi tempi di definizione nel periodo in osservazione in relazione al precedente periodo.

**La Procura di Cagliari** sul punto ha rappresentato che "... l'andamento generale dell'Ufficio che si ricava dai dati statistici è sostanzialmente **stabile**, come può ricavarsi dalla tabella seguente, contenente i dati aggregati relativi ai diversi modelli del registro notizie di reato.

MOVIMENTO PROCEDIMENTI DAL 01/07/24 AL 30/06/25						
	Noti	Ignoti	MOD 45	21 BIS	DDA noti	DDA ignoti
PENDENTI AL 1/7/2024	14.237	4.745	505	1.899	164	46
SOPRAVVENUTI nel periodo	9.669	7.242	1.832	683	116	23
ESAURITI nel periodo	10.132	6.706	1.708	1.172	113	19
PENDENTI AL 30/6/2025	13.774	5.281	629	1.410	167	50

**La Procura di Oristano**, pur confermando la stabilità delle sopravvenienze, ha comunicato con soddisfazione che "dal raffronto tra i due periodi emerge chiaramente come il trend negativo nella definizione dei procedimenti mod.21 verificatosi tra il 2021 e il 2022<sup>1</sup> sia stato decisamente invertito, portando a risultati ottimali, con una riduzione delle pendenze dei Mod.21 al 30/06/2025 del 22 % rispetto al 31/12/2022 e di circa il 8 % rispetto al 30/06/2024, ristabilendo sostanzialmente il numero delle pendenze ai dati del 2020. Ottimi risultati sono stati raggiunti anche nella definizione dei Modelli 44, riducendo la pendenza di circa il 9 % rispetto al 30/06/2024. Come già affermato nelle precedenti relazioni, l'aumento delle pendenze nei periodi precedenti era stato determinato non certo dall'inerzia dei Colleghi, ma principalmente da una carezza di personale amministrativo."

I limitati scostamenti in negativo, rispetto alle definizioni dell'anno precedente, vengono spiegate da tutte le Procure del Distretto con riferimento alle **gravi carenze degli organici amministrativi** e alle **difficoltà di prima sperimentazione dell'applicativo APP** (in tal senso in particolare il **Procuratore di Sassari**).

Sempre molto elevata appare la produttività della **Procura di Nuoro**, così come ancora una volta viene rilevata la dotazione sottodimensionata, sia in relazione al personale magistratuale che amministrativo, degli organici della **Procura di Tempio Pausania**, specie in relazione alla crescita economica e sociale del comprensorio di Olbia e della Costa Smeralda.

Scrivo in proposito il **Procuratore di Tempio Pausania**: “La dotazione appare sottodimensionata non solo in relazione alla popolazione turistica fluttuante prevalentemente nel periodo estivo ma anche, e soprattutto, per l'inedito numero di procedimenti sopravvenuti e per le numerose e molteplici incombenze da cui è gravato l'ufficio, ivi compresa la gestione delle inchieste delicate e complesse, legate ai forti interessi economici connessi agli ingenti investimenti sul lungo ed importante tratto costiero del territorio di competenza, che ha severamente impegnato – e tutt'ora impegna – l'Ufficio, sia in fase di indagine che nei conseguenti giudizi.

L'annosa esiguità dei magistrati in servizio, accompagnata dalla persistente carenza di personale amministrativo, ha determinato una situazione di estrema criticità sempre segnalata ai competenti organi.

Malgrado le ripetute segnalazioni fatte dallo scrivente a tutti gli organi istituzionali, la insostenibile situazione sopra descritta, particolarmente grave in riferimento al personale amministrativo, non ha registrato significative variazioni: anzi, è prossimo il pensionamento di due unità in organico mentre i due posti di conducente automezzi sono vacanti da anni, con la conseguenza che i magistrati dell'ufficio sono costretti a spostarsi con i propri mezzi e a proprie spese (anche per le udienze in Assise a Sassari e per qualunque attività d'ufficio, ivi compresa la partecipazione alle “audizioni protette” per i reati di Codice Rosso e all'inaugurazione dell'anno giudiziario) e costringendo lo scrivente ad utilizzare la polizia giudiziaria per movimentare i fascicoli in tribunale e in archivio, i cui locali sono posizionati in altri immobili. È altresì vacante da anni il posto di direttore amministrativo mentre, inspiegabilmente, non è neppure previsto in organico il posto di dirigente...”

L'andamento delle iscrizioni e delle definizioni, così come l'analisi dei fenomeni criminali, relativi alla **giustizia minorile** verrà trattata in un apposito separato paragrafo.

### **Caratteristiche della criminalità nel territorio; tutela dei soggetti maggiormente esposti; indagini su fatti gravi verificatesi nel Distretto**

La rilevanza della criminalità sarda dopo la stagione dei sequestri di persona, che ha drammaticamente caratterizzato l'Isola fino ai primi anni '90, è un dato spesso sottovalutato, così come sbrigative appaiono le affermazioni circa l'assenza di associazioni mafiose, sia indigene che importate dal continente, operanti in Sardegna.

Appare, infatti, ampiamente acclarato che le vecchie bande sarde, operanti soprattutto nella Barbagia, nel Goceano e nell'Ogliastra, lungi dall'essersi dissolte si sono riorganizzate, dotandosi

di armi da guerra ed esplosivi, perpetrando rapine ai portavalori, ai caveaux, agli uffici postali e ai bancomat. Le stesse bande controllano il narcotraffico e la coltivazione di piantagioni di marijuana, queste ultime sempre più numerose per estensione, coltivate secondo le più moderne tecniche agronomiche e protette, oltre che da moderni sistemi elettronici di controllo a distanza, anche da un impenetrabile diffuso muro di omertà.

La pericolosità di queste bande, che operano secondo le modalità indicate all'art. 416 bis c.p., sfruttando una intimidazione diffusa sul territorio e godendo delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà, si estrinseca per l'uso disinvolto di armi da guerra ed esplosivi e per gli attentati alle principali reti viarie della Regione. Va rilevato, inoltre, che tali organizzazioni criminali non si limitano ad agire entro i confini sardi, ma operando anche in altre regioni, come dimostrato dalle misure cautelari eseguite dalla Procura di Livorno in occasione della grave rapina compiuta il 28.3.025 sulla via Aurelia, nei confronti di 11 soggetti tutti provenienti dal nuorese.

Le grandi possibilità di investimento che l'Isola offre, dal turismo, alla ristorazione, alle energie rinnovabili, fino ai metalli rari, possono costituire oggetto di reinvestimenti di capitali illecitamente accumulati dalle mafie tradizionali del continente. Anche in questi settori non si possono escludere convergenze di illeciti interessi fra lobby, professionisti, insospettabili "colletti bianchi" ed esponenti mafiosi. Il dato, anch'esso sottostimato in relazione ai processi in corso, appare indirettamente confermato dai sequestri e dalle confische che le DDA e i Tribunali specializzati in misure di prevenzione della Campania e della Calabria hanno operato in questi anni in terra sarda. Sul tema l'attenzione della DDA di Cagliari, così come delle Procure Circondariali del Distretto, è alta. Particolarmente proficui appaiono i protocolli di legalità e prevenzione che questa Procura Generale ha stilato con le Prefetture dell'Isola.

Costante e preoccupante è il fenomeno delle faide con conseguenti scie di attentati ed omicidi, alimentate da una mentalità arcaica e dal falso mito dell'uomo "balente". L'ultima faida, in ordine di tempo, è quella tragicamente verificatasi ad Orune e che ha visto contrapposte le famiglie Goddi e Contena.

Preoccupante, infine, è la presenza nell'Isola di aggregazioni anarcoidi, antagoniste e antistatali, così come preoccupante è l'esistenza di soggetti operanti sovente sul WEB ed inneggianti a teorie suprematiste, razziste e neonaziste con la sorprendente presenza attiva di esaltati soggetti minorenni.

Segnala il **Procuratore Distrettuale**:

“...Con riferimento al narcotraffico, si conferma l'esistenza di diversi gruppi organizzati, dediti anzitutto al commercio della cocaina, che risulta essere lo stupefacente più diffuso, introdotto, principalmente via mare, in grandi quantità. Alla cocaina si aggiungono, in minor misura, l'eroina e le droghe sintetiche. Inoltre, fenomeno diffuso nel territorio dell'Isola è quello delle coltivazioni di cannabis indica, a volte dissimulato attraverso la pratica di coltivazioni di cannabis sativa.

Quanto ai procedimenti definiti o nei quali nell'ultimo anno sono state adottate misure cautelari, numerosi di questi riguardano proprio ipotesi di narcotraffico organizzato, in alcuni casi connesso con altri gravi reati. Fra questi, va citato il procedimento relativo all'omicidio in danno di Beniamino Marongiu, commesso in Arzana il 9 luglio 2024, in relazione al quale è stato emesso nel mese di maggio un decreto di fermo. Oggetto delle indagini (prossime alla definizione) è anche l'ipotesi – posta a base del provvedimento cautelare – che il grave fatto di sangue sia connesso a un conflitto fra gruppi criminali operanti nell'Isola.

Inoltre, l'anno trascorso ha visto la definizione con richiesta di rinvio a giudizio del procedimento convenzionalmente noto come “Montenuovo”, del cui oggetto si è già dato conto nella relazione dello scorso anno. Nei mesi scorsi è stato anche concluso, con decreto di giudizio immediato, il procedimento relativo alle ipotesi di evasione e procurata evasione aggravata dalla finalità mafiosa, corruzione, violazione della legge armi e violazione della legge droga, che ha tratto origine dall'evasione dal carcere di Badu'e Carros di Marco Raduano, esponente di spicco della criminalità organizzata pugliese.

Altra complessa indagine ha visto recentemente l'esecuzione di un decreto di fermo e la successiva applicazione di un'ordinanza cautelare nei confronti di numerosi soggetti stranieri, accusati di avere costituito in Sassari un'organizzazione di tipo mafioso, appartenente al cult nigeriano dei Viking, che si ritiene dedita ad attività criminali nel settore del narcotraffico.

Gli altri numerosi procedimenti concernenti attività di narcotraffico (per lo più gestite, si ritiene, da vere e proprie organizzazioni criminali) riguardano, quanto ai carichi maggiori, la cocaina e la coltivazione di cannabis indica, ma va segnalata la presenza crescente di droghe sintetiche: MDMA, ketamina, c.d. cocaina rosa, shaboo.

Non pochi procedimenti, inoltre, riguardano la materia, anch'essa di competenza distrettuale, del traffico organizzato di rifiuti: fra questi, un'indagine per ipotesi di falso e traffico di rifiuti costituiti da miscele bituminose, all'esito della quale è stato emesso avviso ex art.415-bis c.p.p.; analogo avviso è stato recentemente emesso per traffico di rifiuti nell'area ex Alumix di Portoscuso.

Altre indagini condotte dalla Procura distrettuale concernono la materia dell'eversione; va segnalato, anzitutto, che anche in Sardegna si è manifestata l'attività on line di soggetti operanti nell'ambito dei gruppi suprematisti e neonazisti: si tratta spesso di giovani e giovanissimi; va segnalata, al riguardo, l'applicazione di una misura cautelare e la chiusura delle indagini con giudizio immeditato di un procedimento nei confronti di un giovane appena maggiorenne, per le ipotesi, fra l'altro, di cui all'art. 270-querter e 604-bis c.p.

Resta elevata, inoltre, l'attenzione rivolta alle iniziative riferibili a gruppi di ideologia anarchica e antagonista e alle attività di contrasto, con modalità illecite, agli impianti tecnologici (impianti eolici e fotovoltaici, strutture di collegamento energetico nazionale, ecc.), non di rado sfociate in condotte quali il danneggiamento degli impianti e l'occupazione di aree destinate alle infrastrutture (...).”

Pur fuori dal periodo di osservazione, va segnalata l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della DDA di Cagliari ed eseguita in data 6.10.25 nei confronti di 71 soggetti, appartenenti a due distinti gruppi criminali, indagati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 legge stupefacenti e detenzione di armi comuni e da guerra. L'ipotesi investigativa, ora al vaglio dei Giudici, è che i due gruppi criminali avessero movimentato nel periodo delle investigazioni diverse tonnellate di cocaina di cui almeno una oggetto di sequestro (*c.d. operazione Termine*) rifornendosi da una articolazione della mafia albanese. Circostanza da non trascurare, infine, è che uno degli arrestati per narcotraffico era stato in passato condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione, così confermando le ipotesi investigative in precedenza formulate.

**Il Procuratore di Sassari** rileva la crescita, accanto ai tradizionali reati contro il patrimonio, dei reati informatici (+ 68% rispetto all'anno precedente).

Riferisce infatti: “dall’esame dei dati emerge, innanzitutto, la centralità dei reati contro il patrimonio, che si confermano come la categoria numericamente più rilevante, con oltre quattromila procedimenti iscritti e una crescita del 5,3% rispetto all’anno precedente. Di assoluto rilievo è invece la crescita dei reati informatici, che segnano un incremento del 66,8%, indice della crescente pervasività delle condotte delittuose nel contesto digitale e della necessità di rafforzare gli strumenti investigativi in tale ambito. L’aggressione del patrimonio attraverso il cyberspazio emerge anche dal dato delle truffe “ordinarie”, che – nonostante la generale diminuzione delle iscrizioni – segna un evidente incremento, atteso che dalle 569 querele del 2023/24, si è passati alle 611 del 2024/25.”

**Il Procuratore di Nuoro** continua a segnalare il preoccupante fenomeno degli omicidi che affligge il territorio: “... Il territorio di Nuoro si caratterizza per una forte vocazione criminosa, sia sul piano quantitativo, sia - soprattutto - su quello qualitativo, come risulta dalla frequenza di fatti di reato di significativo rilievo sociale quali omicidi, rapine, reati in materia di armi, piantagioni di stupefacenti.

A tale particolare inclinazione delittuosa si accompagna la radicata ritrosia di alcuni strati della popolazione alla collaborazione con le forze dell’ordine, espressione di un atteggiamento culturale che vede nelle Istituzioni una sorta di intruso nella dinamica delle relazioni sociali, a volte governate da regole impermeabili ai valori del vivere civile generalmente riconosciuti.

Infatti, sempre alto ed in aumento è il numero degli omicidi volontari e dei tentati omicidi e delle rapine aggravate (5 procedimenti per omicidio pendenti al 30/6/2024 e 3 procedimenti sopravvenuti al 30.6.2025, 5 procedimenti per tentato omicidio pendenti al 30/6/2024 e 5 sopravvenuti al 30.6.2025, vi sono state inoltre 31 nuove iscrizioni per rapina in aumento rispetto all’anno precedente, rilevante anche il numero delle violazioni in materia di armi, 150 nuove iscrizioni, in aumento rispetto all’anno precedente (136) e l’attività della Procura di Nuoro si inserisce dunque in un contesto sociale dove non è facile operare e se, da un lato, vi è una forte domanda di giustizia, dall’altro, quel contesto non sempre favorisce, o sostiene, l’azione investigativa.

Accanto ai tradizionali fenomeni criminosi va sottolineata la significativa presenza di altre forme di reato quali le violenze contro le fasce deboli, i reati contro l’ambiente, quelli economici e contro la Pubblica Amministrazione e quelli di natura colposa.

Tra i procedimenti più rilevanti ed impegnativi:

1) 2077/24 n.r. mod. 21, Gleboni Roberto, art 575 c.p. Deve segnalarsi, in primo luogo, il gravissimo fatto relativo al plurimo omicidio commesso dal Gleboni che, il 25 settembre 2024, nell’arco di poche ore **uccideva, utilizzando una pistola legalmente detenuta, dapprima un vicino di casa, e immediatamente dopo la moglie, due figli (tentando di ucciderne un terzo) e quindi la propria madre, per poi infine togliersi la vita con la stessa arma.**

2) proc. n.2421/2022/21 art. 575 c.p. a carico di Franceschi Salvatore Mario, omicidio aggravato dal rapporto di parentela per essere la vittima la madre dell’omicida. È stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Il processo si è concluso con la condanna dell’imputato ad anni 18 di reclusione, all’esito del giudizio dibattimentale in data 6.5.2024. Il processo presso la Corte d’Assise d’appello di Sassari (presso la quale per svolgere il ruolo di pubblico ministero è stato applicato il collega dott. Belfiori titolare del procedimento in primo grado) è terminato con la conferma della pena irrogata in data 31/3/2025.

3) proc. n.539/2023/21 art. 575, 577 c.p. a carico di Secci Mario Sebastiano omicidio aggravato dal rapporto di parentela per essere la vittima madre dell’omicida. In Orosei il 12.3.2023. È stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Il processo si è concluso con la condanna dell’imputato ad anni 12 di reclusione, all’esito del giudizio abbreviato in data 25.10.2023.

4) proc. n. 2430/2020 nei confronti di Giobbe Gian Michele per l’omicidio in danno di Esperino Giobbe in seguito ad un agguato con almeno quindi colpi al capo con un oggetto contundente. In seguito di attività di indagine complessa anche di natura tecnica veniva individuato l’autore dell’omicidio e veniva richiesta e accolta nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Si è svolto il processo presso la Corte di Assise di Nuoro terminato in data 17.7.2023 con il riconoscimento della responsabilità per il reato contestato e con la condanna ad **anni 22 di reclusione**. Il processo presso la Corte d’Assise d’appello di Sassari (presso la quale per svolgere il ruolo di pubblico ministero è stato applicato lo scrivente) è terminato con la conferma della pena irrogata in primo grado in data 16/12/2024.

5) proc. n. 2264/23/21 **omicidio di Goddi Luca in Orune il 4.8.2023. È stata ottenuta su richiesta di questo Ufficio la misura cautelare della custodia in carcere per CONTENNA Pietro** nel mese di maggio 2025. Nel mese di settembre 2025 è stata esercitata l'azione penale con richiesta di giudizio immediato.

6) proc. n. 2619/23/44 per art. 575 c.p. parte offesa Francesco Cidu, attinto in data 18.12.2023 da numerosi colpi di fucile mentre si trovava nelle campagne della sua azienda agricola. Attività di indagine in corso. (...)“.

**Il Procuratore di Oristano** rileva che, sebbene non statisticamente numerosi,“ i fatti di omicidio o tentato omicidio collegati o a faide familiari risalenti negli anni e mai completamente sopite o a motivi collegati con l'allevamento del bestiame e la conduzione dei terreni agricoli, rappresentano indubbiamente un fenomeno di particolare allarme, la cui repressione trova notevoli difficoltà derivanti: da un lato da un contesto di radicata omertà nel tessuto sociale; dall'altro da oggettive difficoltà collegate ai luoghi impervi ed isolati dove tali scenari criminosi trovano la loro realizzazione. A ciò si aggiunge una quasi totale assenza di collaborazione da parte degli stessi familiari delle vittime o delle stesse vittime in caso di tentato omicidio, che il più delle volte omettono di fornire alle forze dell'ordine ed all'Autorità Giudiziaria quelle indispensabili informazioni finalizzate ad un positivo e proficuo indirizzo delle indagini, vanificando, così, gli sforzi di uomini e di mezzi che vengono destinati all'accertamento di questi episodi di reato. Occorre, per completezza ed in conclusione, aggiungere che, anche quando queste diatribe non sfociano in gravi fatti di sangue, portano, comunque, alla commissione di atti di vandalismo o di intimidazione, i cui responsabili, per i motivi esposti, restano quasi sempre ignoti”.

Sempre il Procuratore di Oristano segnala un fenomeno in crescita costituito dalle estorsioni e dalle truffe agli anziani con **la c.d. tecnica del “falso carabiniere”** e il sequestro di due piantagioni di marijuana di rilevanti proporzioni con un totale di circa 7000 piantine estirpate ed avviate alla distruzione. Su entrambi i fronti i CC del Comando Provinciale di Oristano hanno portato a termine con successo diverse mirate operazioni con arresti e sequestri ancora oggetto di accertamento giudiziario.

**Il Procuratore di Tempio Pausania** segnala la particolare attenzione investigativa del suo Ufficio in **materia urbanistico-ambientale** nonché in materia di **reati fallimentari, frodi fiscali e riciclaggio**.

Scrivendo il Procuratore: “... in un particolare periodo dell'anno (giugno-settembre) si registra uno straordinario incremento di presenze sul territorio, determinato essenzialmente da una popolazione turistica, anche di alto livello sociale, di provenienza nazionale ed internazionale.

Tale massiccia presenza ha determinato e determina ingenti investimenti mobiliari ed immobiliari, in particolar modo nella fascia costiera della Costa Smeralda, la Costa Corallina, la Costa Paradiso e l'Arcipelago di La Maddalena.

Il dato è direttamente connesso alla realizzazione di importanti attività produttive (chioschi, ristoranti e bar) e di complessi turistico – alberghieri, anche in zone vincolate, demaniali e di particolare pregio ambientale del lungo ed importante tratto costiero, tutelato dal Parco Nazionale di La Maddalena e da due diverse aree marine protette, Tavolara e Capo Testa - Punta Falcone.

Per il miglior contrasto del fenomeno, è stato adottato un apposito protocollo **di indagine per i reati in materia urbanistico-ambientale** con la costituzione di un'unità “mista” composta dal personale della Guardia Costiera, Corpo Forestale e Vigili urbani, diretta e coordinata dal Procuratore, che svolge attività investigativa sul territorio esclusivamente per la repressione dei reati urbanistici ed ambientali (frequentemente connessi ai reati contro la P.A.).

In particolare, nel solo anno giudiziario in esame, sono stati **sottoposti a sequestro beni immobili di ingente valore (complessi turistico-ricettivi, residenziali e ville), anche per lottizzazioni abusive, in ben 20 diversi procedimenti**, dato che sottolinea la rilevanza del fenomeno criminoso in esame, evidenziando altresì che nel periodo **gennaio 2021 - giugno 2025 i beni immobili sequestrati di ingente valore sono stati 94**.

In materia ambientale, inoltre, sono state svolte indagini riguardanti **illeciti relativi allo smaltimento di rifiuti e reflui** che contaminano gravemente il terreno e le acque circostanti (e si riversano poi in mare) e in ordine al delitto di cui all'art. 452 *septies* c.p. per sversamento di rifiuti liquidi in mare mentre. È stato altresì esercitata l'azione penale per i reati di cui agli artt. 452bis e 452quinquies c.p. nell'ambito di un complesso procedimento per inquinamento ambientale verificatosi a "La Maddalena" conseguente allo sversamento in mare di circa 18.000 litri di gasolio a seguito di un sinistro di un autoarticolato all'atto dello sbarco dal traghetto.

**Per i reati del gruppo specializzato Economia (finanziari, fallimentari, societari, usura e riciclaggio):**

Nello scenario sopra evidenziato, il territorio gallurese rappresenta un contesto di particolare interesse per gruppi criminali organizzati per **riciclare capitali e proventi illeciti**.

Sono state svolte (e sono in corso) indagini per **reati fallimentari, frodi fiscali e riciclaggio**.

In particolare, sono state individuate alcune insidiose forme di fallimento societario ove gli imprenditori, anche con la complicità di professionisti, hanno distratto capitali e cespiti a danno della *par condicio creditorum* e dell'erario.

Tra gli altri, sono stati istruiti e definiti procedimenti per plurime bancarotte societarie fraudolente e plurimi reati tributari di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione, riciclaggio ed illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, derivanti dalla commissione dei reati contestati; sono stati sequestrati i beni profitti dei reati contestati, ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. 74 del 2000, dell'art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e dell'art 648 quater c.p.

L'impegno nel gruppo di lavoro relativo ai reati economici si è sviluppato anche con l'esercizio dei poteri di iniziativa in sede civile, con il deposito di 14 richieste di liquidazione giudiziale, tutte esitate positivamente.

Le attività investigative svolte, in particolare con la Guardia di Finanza, hanno comportato, in alcuni casi, **sequestri per beni di ingente valore economico**".

Segnala infine il Procuratore di Tempio Pausania i successi del suo ufficio nel contrasto al narcotraffico, scrive infatti: "... fenomeno diffuso e allarmante è rappresentato **dal traffico di droga** che ha comportato arresti e sequestri (ed anche alcune condanne) per **ingenti quantitativi** di cocaina e marijuana arrivati dal continente negli scali portuali del territorio, con frequente contestazione dell'art. 80 d.p.r. 309/90.

Il dato comprova l'incidenza sul territorio di **organizzazioni criminali dedite allo spaccio**.

In particolare, tra gli altri, si segnalano il proc. n. 652/25 rgnr iscritto per 73-80 Dpr 309/90 per detenzione e spaccio di **42,550 kg di cocaina** occultata all'interno di un autocarro proveniente da Livorno e sbarcato a Olbia e altri tre **sequestri di cocaina sempre nel porto di Olbia** in data 03 agosto 2024, **per 11,440**, il 29.11.2024, per **kg 37,4** e il 19.12.2024, **per 39 Kg**.

A seguito di complessa attività di indagine, tutt'ora in corso, veniva sequestrata una **piantagione di canapa indiana composta da 2.289 piante**.

Infine, la **Procuratrice di Lanusei** così definisce l'attività del suo Ufficio nel periodo in osservazione: "... L'analisi dell'andamento dei principali fenomeni criminosi verificatisi nel circondario del Tribunale di Lanusei nell' ultimo periodo (1.7.2024/30.6.2025) rispetto a quello precedente (1.7.2023/30.6.2024) registra i seguenti dati significativi:

Omicidi volontari: nel precedente periodo è stato commesso un omicidio volontario, e nel periodo preso in considerazione ci sono stati n. 2 omicidi volontari.

Omicidi colposi: n. 9 nel precedente periodo, e n. 7 in quello considerato, di cui n. 3 omicidi stradali.

Reati in materia di armi: n. 29 nel precedente periodo, n. 37 in quello considerato

Rapine: n. 7 nel periodo precedente, n. 6 in quello recente.

Estorsioni: n. 13 nel precedente periodo, n. 19 nell'ultimo periodo.

Furti in case d'abitazione: il dato è stabile – n. 55 nel precedente periodo, n. 56 in quello recente.

Reati in materia di edilizia e urbanistica: In costante diminuzione. (164 nel periodo 2013/2014, 97 nel periodo 2014/2015, 64 nel periodo 2015/2016, 88 nel periodo 2016/2017, 120 nel periodo 2017/2018, 61 nel periodo 2018/2019, 44 nel periodo 2019/2020, 41 nel periodo 2020/2021, 48 nel periodo 2021/2022 e 47 nel periodo 2022/2023 e 29 nell'arco di tempo oggetto della presente rilevazione). Riguardano soprattutto la fascia costiera, mentre non sono emerse nuove lottizzazioni abusive.

Delitti contro la libertà sessuale - stalking: il numero è in flessione: n. 22 nel periodo precedente e n. 16 nel periodo considerato.

Reati commessi mediante l'utilizzo di un sistema informatico: seppur in diminuzione (?) nell'ultimo anno, costituiscono un fenomeno di rilievo.

- Reati informatici: n. 88 nel periodo precedente, n. 94 in quello considerato;
- Art. 493 ter – indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento: n. 75 nel periodo 2022/2023, n. 61 nel periodo considerato dalla presente Relazione.

Reati in materia di stupefacenti: Nel periodo 2022/2023: n.50, nel periodo 2023/2024 n. 54, nel periodo in esame n. 40

Non sono stati commessi nel periodo in questione delitti né oggettivamente né soggettivamente politici, né reati di stampo mafioso, né risultano infiltrazioni nella criminalità locale di elementi appartenenti a sodalizi di tale tipo. Non si sono verificati casi di estradizione da o per l'estero, né di applicazione del mandato di arresto europeo. I dati numerici relativi ai procedimenti penali sono i seguenti:

Pendenti al 30 giugno 2024: **2024** (mod. 21 - 979); (mod. 44 - 879); (mod. 45 – 128); (mod. 21 bis - 38).

Iscrizioni dal 01 luglio 2024 al 30 giugno 2025: **2293** (mod. 21 - 799); (mod. 44 - 941); (mod. 45 - 471); (mod. 21 bis - 82)

Definiti dal 01 luglio 2024 al 30 giugno 2025: **2074** (mod. 21 – 625); (mod. 44 - 968); (mod. 45 - 405); (mod. 21 bis – 76)

Pendenti al 30 giugno 2025: **2243** (mod. 21 - 1153); (mod. 44 - 852); (mod. 45 – 194); (mod. 21 bis - 44).

Nel periodo in esame l'Ufficio ha disposto n. 43 decreti di intercettazione, per reati particolarmente gravi quali omicidi volontari, coltivazione e traffico di stupefacenti, ed altro.

Sulla quantità di lavoro svolto, si dà atto che le pendenze sono pressoché costanti.

Nel periodo in esame hanno avuto inizio n. 13 misure alternative alla detenzione, di cui n. 12 nella forma dell'affidamento in prova al servizio sociale e n. 1 con la detenzione domiciliare (...).”

Degna di particolare menzione è stato l'arresto, eseguito dalla Polizia di Stato, coordinata dalle Procure di Cagliari e Lanusei, di G.M. di anni 27, ritenuto responsabile **dell'accoltellamento mortale di Marco Mameli di anni 22**, avvenuto in Bari Sardo l'1.3.025, durante la festa di Carnevale del paese che tanto eco ha avuto nell'opinione pubblica.

**Attività svolta ex art. 6 c. I del D.Lgs. n. 106/2006**

Lo scrivente nel recente Progetto Organizzativo, approvato dall'On. CSM in data 11.6.025 così delineava i compiti del Procuratore Generale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 106/2006:

“... fondamentale appare per il ruolo del Procuratore Generale **il potere-dovere di vigilanza - ex art. 6 del decreto D.L.vo 106 2006** - al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio dei poteri di direzione, controllo ed organizzazione da parte dei Procuratori della Repubblica di Cagliari, Lanusei, Oristano e di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania.

L'art. 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, invero, ha ridisegnato in termini dotati di notevole portata innovativa la funzione di “vigilanza” attribuita al Procuratore generale presso la Corte di Appello rispetto agli uffici giudiziari requirenti del distretto.

Da un funzione di sorveglianza prima imperniata sull'art. 16 R.D.lg. 31 maggio 1946 n. 511, che si esauriva in un circuito tutto interno alla magistratura requirente ed era essenzialmente orientata a rilevare eventuali illeciti disciplinari, si è transitato, a seguito della riforma del 2006, ad **un ruolo di vigilanza “aperto” e polivalente**, finalizzato a garantire beni di rango costituzionale quali l'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Costituzione (verificare il corretto esercizio dell'azione penale), il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione (verificare l'uniforme esercizio dell'azione penale), il principio costituzionale del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione (verificare il rispetto delle norme sul giusto processo), il principio di buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione (verificare il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti).

Autorevolmente la portata innovativa della nuova funzione di vigilanza è stata evidenziata dal Presidente della Repubblica, il quale, nel suo intervento alla seduta del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 giugno 2009, ha invitato a: *“tenere conto del fatto che, con l'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, sono stati accresciuti i poteri di sorveglianza dei Procuratori generali presso le Corti di Appello e del Procuratore generale della Cassazione. I primi debbono innanzitutto verificare il corretto esercizio dell'azione penale, il rispetto delle norme sul giusto processo, il puntuale espletamento - da parte dei procuratori - dei poteri di direzione, controllo e organizzazione; e poi, a seguito dell'acquisizione di dati e notizie dalle procure della Repubblica del Distretto, riferirne al Procuratore generale della Cassazione. Questi viene così investito della vigilanza sul complessivo andamento delle attività svolte da tutti gli uffici requirenti”*.

Il potere di vigilanza e controllo si articolerà quindi attraverso:

- la raccolta dei dati trasmessi dalle Procure del distretto relativi ai reati di “codice rosso”, come previsto dalle Leggi nn. 122 e 168 del 2023, nonché delle comunicazioni previste dall’art.127 disp. att. c.p.p., ed infine dei dati relativi alla corretta tenuta dei modelli 45, alla tempestività delle iscrizioni nei registri ed alla corretta applicazione del D.lgs. n.188/2021 sulla presunzione di innocenza;
- l’analisi dei progetti e dei provvedimenti organizzativi adottati nelle Procure della Repubblica del distretto, la predisposizione di protocolli di intesa in ordine a tematiche di interesse distrettuale, l’organizzazione di riunioni con tutti i Procuratori della Repubblica;
- la collaborazione da parte dell’Avvocato Generale e di tutti i Sost. Proc. Gen. con il Procuratore Generale per la redazione delle relazioni al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione di cui all’articolo 6 legge citata;
- l’individuazione di buone prassi in ogni ambito di attività svolta dalla Procura Generale e di interesse per le Procure del Distretto;
- la trasmissione a cura dello scrivente Procuratore di note di indirizzo, di circolari e di atti normativi di carattere primario e secondario;
- il coinvolgimento dei Sostituti Procuratori Generali nelle riunioni con i Procuratori del Distretto, nonché - attraverso l’apposizione dei visti sulle sentenze - nella segnalazione allo scrivente di anomalie riscontrate che possano riempire di contenuto il potere di vigilanza e controllo...”.

Il sopra delineato progetto di vigilanza è stato accuratamente e puntualmente posto in essere da quest’Ufficio che nel periodo in osservazione ha svolto diverse riunioni, “in presenza” e “da remoto”, sia con i colleghi della Sezione Distaccata di Sassari che con i Procuratori dell’Isola, sui seguenti temi:

- a) modalità di iscrizione delle notizie di reato;
- b) controlli sulle iscrizioni a mod. 45 e nel registro “anonimi”;
- c) individuazione dei procedimenti a trattazione “prioritaria”;
- d) carenze di personale e relative soluzioni;
- e) coordinamento in ordine alle c.d. “doppie intercettazioni”;
- f) riunioni di coordinamento ex art. 128 bis disp. att. c.p.p.;
- g) esecuzioni delle confische in fase esecutiva;
- h) introduzione e relative problematiche del nuovo applicativo APP;

- ha richiesto notizie sui procedimenti con termini di indagini scaduti, come evidenziati dalla trasmissione degli elenchi di cui all'art. 127 bis disp. att. c.p.p. e dagli esposti degli indagati e delle pp.oo., adoperandosi per il superamento delle criticità senza ricorrere, se non in sparuti casi, al potere di avocazione;
- ha raccolto dalle Procure del Distretto i dati relativi ai procedimenti classificati come “Codice Rosso”, evidenziando eventuali inosservanze dei termini per l'esame della p.o. vagliandone altresì i relativi motivi, trasmettendo infine alla Procura Generale della Cassazione i relativi dati elaborati secondo le convenute scansioni temporali;
- ha analizzato preventivamente, talvolta intervenendo con mirati suggerimenti, i 6 progetti organizzativi delle Procure del Distretto, successivamente vagliate dal Consiglio Giudiziario ed infine trasmesse con il relativo parere all'On. CSM;
- ha diffuso buone prassi come elaborate in ciascuna delle Procure del Distretto, in particolare sul tema delle confische in fase esecutiva, della gestione dei sequestri di piantagioni di marijuana, delle iscrizioni a seguito di denuncia inviata e mezzo PEC, delle acquisizioni dati da terminali informatici;
- ha curato la diffusione di atti legislativi e circolari ministeriali, emanato atti di indirizzo volti ad un migliore ed omogeneo coordinamento fra le Procure del Distretto, questi ultimi soprattutto in tema di comunicazione delle CNR per indagini collegate e per ottimizzare i rapporti fra la Procura Distrettuale e le Procure Circondariali;
- ha attenzionato comportamenti anomali, inerzie e significativi ritardi nella trattazione dei procedimenti, neghittosità ed altro, sia da parte del personale di magistratura che amministrativo, cercando sempre di risolvere le criticità riscontrate attraverso il dialogo e il confronto, e solo in via assolutamente residuale, ricorrendo alla doverosa segnalazione ai competenti organi disciplinari;
- ha vigilato sulla corretta informazione istituzionale da parte delle Procure del Distretto con la massima attenzione all'osservanza del principio di presunzione di innocenza.

**Vigilanza sui termini di durata massima delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 127 bis disp. att. c.p.p.; avocazioni disposte ex art. 412 c.p.p.**

Gli elenchi di cui all'art. 127 bis disp. att. c.p.p. pervengono con regolarità a questo Procuratore Generale e all'Avvocato Generale presso la Sezione Distaccata di Sassari. Le Procure del Distretto si sono allineate agli orientamenti della Procura Generale della Cassazione del 25.6.024 come prontamente diffusi dallo scrivente.

Il controllo sui termini delle indagini preliminari si sono incentrati essenzialmente sui procedimenti per reati a “trattazione prioritaria” e, tuttavia, non è stata disposta alcuna avocazione ai sensi dell’art. 412 c.p.p. Sono state esaminate, viceversa, 15 istanze proposte dalle parti (9 nella sede centrale e 6 nella sezione distaccata) che sono state tutte rigettate, non essendosi rilevata alcuna ipotesi di inerzia ingiustificata da parte del P.M. procedente. Una sola avocazione è stata disposta, per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p., a seguito di fissazione di camera di consiglio da parte del GIP su opposizione della p.o. (art. 409 c.p.p.).

### **Esecuzione penale**

Diverse criticità sono emerse in relazione **all’esecuzione delle pene sostitutive** introdotte dal D. Lgs. n. 150/022, sul calcolo della c.d. **liberazione anticipata virtuale**, sui provvedimenti di **cumulo “misti”**, e sulla **riscossione delle pene pecuniarie**.

Ha rilevato **l’Avvocato Generale addetto alla Sezione Distaccata di Sassari**: “Per quanto concerne il settore delle **esecuzioni penali**, si registra un incremento delle iscrizioni rispetto al passato.

Nel periodo in oggetto sono state iscritte, come esecuzione di pene detentive, n. 141 procedimenti di cui 65 nell’ultimo semestre del 2024 e 76 nel primo semestre del 2025, confermando una tendenza in leggero aumento.

A seguito della riforma Cartabia, questa Procura ha iniziato a dar corso all’esecuzione delle **pene pecuniarie** per i reati commessi dal gennaio 2023.

Di concerto con la Procura Generale di Cagliari, nonché a seguito di confronto con altre Procure Generali, in attesa dell’implementazione del programma SIES, sono state adottate delle modalità uniformi per l’esecuzione delle pene pecuniarie inflitte congiuntamente alle pene detentive in modo da superare alcune criticità insorte in sede di prima applicazione.

Si sente, però, l’esigenza di un adeguamento dell’applicativo in questa materia, come si dirà più nel dettaglio in seguito.

Inoltre, per quanto concerne la riforma introdotta dal D.L. n. 92/2024, deve rilevarsi l’avvenuto ampliamento dell’applicativo SIES per quanto concerne il calcolo “virtuale” delle liberazioni anticipate.

Al riguardo si segnala come la riforma abbia anche determinato un flusso di richieste da parte dei detenuti che, indipendentemente dall’ordine di esecuzione, chiedono di continuo il conteggio del fine pena aggiornato con l’inserimento del calcolo virtuale della liberazione anticipata. Peraltro, tali istanze vengono di regola rigettate da questa sezione in quanto non sussistono i presupposti previsti dalla legge.

In sede di esecuzione sono sorte anche alcune difficoltà legate all’introduzione delle pene sostitutive. Infatti, se è vero che la riforma ha attribuito la competenza al Magistrato di Sorveglianza, restano insolte molte problematiche che sorgono in sede applicativa poiché le pene sostitutive, per come sono state concepite e a differenza dell’istituto precedente delle sanzioni sostitutive, vengono ad interferire per molti aspetti con le competenze proprie del Pubblico Ministero.

Basti pensare che l'art. 657 comma 3 c.p.p., nell'estendere il meccanismo della fungibilità anche nel caso delle pene sostitutive della detenzione domiciliare e della semilibertà, ha previsto che il condannato debba rivolgere esclusivamente al pubblico ministero competente la relativa richiesta. Ancora l'art. 70 L. 24 novembre 1981 n. 689, ai fini dell'esecuzione di pene sostitutive concorrenti, dopo aver fissato la disciplina sostanziale, richiama all'ultimo comma l'art. 663 cpp che prevede, in materia di cumulo di pene, la competenza del P.M. presso il giudice che ha emesso per ultimo la sentenza”.

### **Il Procuratore di Sassari ha reclamato un intervento ministeriale chiarificatore sulla materia, scrive infatti:**

“... un altro profilo riguarda **l'emissione dei provvedimenti di cumulo** delle pene attraverso il sistema SIEP. Lo strumento, in sé ben congegnato, si rivela efficace solo a condizione che tutti gli uffici provvedano tempestivamente e in maniera completa all'inserimento delle decisioni da cumulare. La mancata uniformità di tali adempimenti rischia di comprometterne l'affidabilità complessiva. In questo contesto, il modulo “cumulo” rappresenta un correttivo utile, poiché consente di supplire almeno in parte alle carenze di altri uffici; nondimeno, resta evidente la necessità di una maggiore armonizzazione delle prassi operative.

Un secondo ambito problematico, già segnalato con la risposta alla nota del 15 luglio 2025, attiene alla **detenzione domiciliare sostitutiva**, la cui concreta applicazione risulta possibile soltanto a seguito dell'impulso del pubblico ministero. Si auspica che le prassi consolidate e le linee guida condivise tra i vari uffici siano sostituiti da una normativa secondaria che uniformi le procedure.

Di particolare rilievo è, infine, la questione della **riscossione delle pene pecuniarie**. Allo stato, le procure sono chiamate a gestire tale attività, ma permane un'incertezza normativa sul regime transitorio nei casi di cumulo di pene pecuniarie comminate prima e dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia. Tale vuoto genera difficoltà applicative e determina, in alcune circostanze, la trasmissione dei fascicoli nuovamente alle procure, anziché alla magistratura di sorveglianza, con il rischio di una impropria assimilazione dei meccanismi di riscossione a quelli di conversione delle pene pecuniarie.

Queste criticità rendono evidente **la necessità di un intervento chiarificatore a livello ministeriale**, sotto forma di circolare o di linee guida uniformi, che consentano a tutti gli uffici di adottare criteri comuni e di garantire una gestione omogenea e coerente delle procedure in materia di esecuzione penale.”

**Il Procuratore di Oristano** ha incentrato le sue perplessità, in particolare, **sull'esecuzione delle pene sostitutive** introdotte dal D. Lgs. N. 150/022. Scrive quel Dirigente: “Le uniche problematiche relative all'esecuzione penale riguardano le pene sostitutive introdotte dal D.Lgs. n.150/2022. In particolare, non è chiaro:

- se il PM al momento della ricezione della sentenza debba emettere un ordine di esecuzione, un eventuale cumulo nonché operare le detrazioni per la fungibilità al momento della trasmissione della sentenza al Magistrato di Sorveglianza o, viceversa, debba emettere un ordine di esecuzione integrato con le disposizioni del Magistrato di Sorveglianza dopo l'ordinanza emessa da quest'ultimo;
- se ai fini dei provvedimenti di cumulo tra più titoli esecutivi debba essere emesso un provvedimento c.d. misto tra pene detentive e pene sostitutive;
- se spetti al P.M. o al Magistrato di Sorveglianza il computo e l'applicazione della liberazione anticipata.
- se nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo spetti al P.M., che non cura la relativa esecuzione, segnalare al Giudice un eventuale presofferto o la concessione della liberazione anticipata da parte del Magistrato di Sorveglianza.

Conclusivamente anche lo Scrivente ritiene che in siffatta materia, e sugli specifici punti sollevati dai Sigg. Procuratori del Distretto, **sarebbe opportuno un orientamento chiarificatore da parte della Procura Generale della Cassazione**, magari di intesa con il Ministero della Giustizia, per gli aspetti che riguardano l'organizzazione dei servizi compresi quelli di tipo informatico.

Ancora un'ultima osservazione in materia di esecuzione **riguardante le istanze di ammissione ai benefici penitenziari presentate dai detenuti sottoposti al regime di cui**

**all'art. 41 bis O.P.**, o inseriti nel circuito di alta sicurezza, particolarmente numerose in Sardegna attesa la tipologia della popolazione carceraria presente nell'Isola.

Si rileva, infatti, concordemente all'Avvocato Generale di Sassari, che quest'Ufficio, pur prestando la massima attenzione alle problematiche relative all'ammissione dei benefici penitenziari dei detenuti condannati per i reati di cui all'art. 4 bis Legge n. 354/75, **non è riuscito a svolgere appieno il controllo demandato dalla Legge** per una serie di fattori. In primo luogo, l'istruttoria svolta dal Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 4 bis 2° comma O.P., consente di acquisire informazioni molto complete sul passato criminale dei detenuti senza che però poi emergano, con uguale ampiezza, precise informazioni sulla attualità dei collegamenti con il clan di appartenenza o comunque notizie da cui desumere il concreto pericolo di nuovi rapporti penalmente rilevanti con le associazioni criminali operanti nei territori di provenienza. L'obiettivo della riforma, con la previsione di assumere obbligatoriamente i pareri della autorità giudiziarie competenti, è stato molto apprezzabile ma si scontra con la difficoltà pratica di acquisire dei dati realistici su detenuti che, generalmente ristretti da molti anni, hanno acquisito formalmente uno stile di vita carcerario conforme ai regolamenti celando opportunamente eventuali rapporti compromettenti.

Tale carenza di informazioni talvolta rende difficile la proposizione del ricorso per Cassazione anche tenuto conto dei rigidi limiti in cui è consentito.

Inoltre, la circostanza che la proposizione del ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza rende spesso i ricorsi del tutto inutili. Infatti, solo eccezionalmente il Tribunale ha concesso la sospensione dell'esecuzione con la conseguenza che il provvedimento della Corte di cassazione interviene solo quando il beneficio penitenziario è stato già fruito. Il che, in materia di permessi, comporta in molti casi una pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse mentre, nel caso di misure alternative, ha comunque effetti limitati poiché, anche in caso di annullamento dell'ordinanza impugnata, l'interessato è stato comunque già ammesso al beneficio anche per un periodo piuttosto lungo.

Anche su quest'ultimo punto, sarebbe forse **opportuno un confronto fra Codesta Procura Generale e il Procuratore Antimafia e Antiterrorismo** per migliorare le procedure fin qui seguite in modo da renderle più aderenti allo spirito della Legge.

#### Attività delle Procure per i Minorenni.

Occorre premettere che nel periodo in esame il quadro normativo processuale e sostanziale di riferimento per l'attività di competenza delle Procure per i Minorenni è **stato interessato da profonde innovazioni**, di seguito elencate, e dai successivi correttivi.

Con la legge delega 26 novembre 2021 n.206 e il successivo decreto attuativo 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal febbraio 2023, è stato introdotto **il nuovo procedimento contenzioso per la materia delle persone, dei minori e della famiglia**, applicabile nella materia di competenza del tribunale per i minorenni ai soli procedimenti aventi per oggetto la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale, con esclusione dei procedimenti di adottabilità, di adozione e di quelli per l'applicazione delle cosiddette misure rieducative. **Nel giugno 2023 è entrato in vigore il processo telematico** che ha sostituito, per tutti i procedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, anche per quelli pendenti, il preesistente procedimento cartaceo.

**L'entrata in vigore della riforma ordinamentale** – con la sostituzione degli attuali uffici giudiziari per i minorenni con il tribunale e la procura per le persone, i minorenni e le famiglie, prevista per il 17 ottobre 2024, è stata rinviata di un anno dal decreto – legge 4 luglio 2024 n. 92, convertito dalla legge 12 agosto 2024 n. 112, per l'assenza delle risorse necessarie per la praticabilità dell'intervento, ripetutamente segnalata da tutti gli uffici giudiziari minorili.

Con la **legge 27 maggio 2024 n. 70 in materia di contrasto al bullismo e al cyberbullismo** è stata modificata la disciplina normativa vigente concernente **le misure amministrative di rieducazione** dettata dagli articoli 25 e seguenti del RDL 1404/34, modificato nel 1956, nel 1977 e infine nel 1998 con **l'introduzione dell'art. 25 bis dedicato ai minori coinvolti in fatti di prostituzione o pedopornografia**. L'intervento normativo opportunamente disciplina la materia delle misure rieducative sotto il profilo procedimentale e sostanziale. Fino all'entrata in vigore della suindicata innovazione, le procure per i minorenni, sulla base del generico presupposto dell'irregolarità della condotta o del carattere indicato dal previgente art. 25, richiedevano l'intervento del tribunale, per l'affidamento al servizio sociale o il collocamento del minore in comunità, nei casi di comportamenti disfunzionali quali la mancata o irregolare frequenza scolastica, l'abuso di sostanze, il mancato riconoscimento delle regole di comportamento dettate dai genitori, la commissione di reato da parte di infra-quattordicenni, atti di bullismo o cyberbullismo non integranti reato, ecc. La misura, applicata a supporto della funzione educativa genitoriale, veniva prorogata, se necessario, fino al compimento del 21° anno di età ai sensi dell'art. 29 Regio Decreto-legge 1404/1934, non modificato dalla legge suindicata. La riforma introdotta, quando dispone che le misure rieducative oltre che per irregolarità della condotta e del carattere, come genericamente prima previsto, possano essere applicate anche nei

casi di “condotte aggressive, agite anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui”, formalizza la prassi preesistente, senza sostanziale innovazione quanto ai presupposti. Quanto al procedimento, in alcun modo disciplinato dal vecchio legislatore (nella prassi il procedimento era avviato su ricorso – nella pressoché totalità dei casi dal pubblico ministero - ed era sempre fissata udienza per l’ascolto dei minori e dei genitori), è previsto l’esclusivo potere di iniziativa in capo al pubblico ministero, la facoltà del pubblico ministero di attivare un percorso di mediazione prima dell’esercizio del potere di iniziativa; sono inoltre specificati i provvedimenti adottabili dal Tribunale, con la previsione degli interventi di aiuto del servizio sociale e come *extrema ratio* del collocamento del minore in comunità; è inoltre previsto che il tribunale possa nominare un curatore speciale del minore, che prima dell’adozione di ogni provvedimento debba ascoltare il minore (anche infra-dodicenne, se capace di discernimento) nonché i genitori o gli altri esercenti la responsabilità genitoriale, e che sia possibile l’assistenza di un difensore.

**Rilevano sull’attività civile anche alcune innovazioni contenute nel decreto-legge 15.9.2023 n. 123 (cosiddetto decreto Caivano) convertito nella legge 13.11.2023 n. 159.** Si fa riferimento alle disposizioni contenute **nell’art. 12 per il rafforzamento dell’obbligo di istruzione.** Il legislatore, per il caso di mancata o irregolare frequenza scolastica, prevede un procedimento sanzionatorio (prima amministrativo e poi penale) nei confronti degli adulti responsabili dell’istruzione del minore, anche con la previsione della nuova fattispecie di reato di cui all’art. 570 ter c.p.; con la previsione del dovere di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’art. 336 c.c. solo con l’avvio del procedimento penale. È doveroso segnalare come la nuova disciplina privilegi, per contrastare l’elusione scolastica, il percorso sanzionatorio e ritardi, rispetto all’emersione della violazione, l’intervento della procura minorile, nella prassi essenziale considerato che, nella pressoché totalità dei casi, l’inosservanza del dovere di istruzione del minore è espressione di un contesto di fragilità familiare o personale richiedente interventi, anche urgenti, nei confronti dei genitori e/o dello stesso minore. **È stato inoltre previsto che nel caso di indagini per i reati previsti dall’art. 416 bis c.p. e 74 D.PR. 309/90 e in presenza di condizioni di pregiudizio interessanti un minore, l’autorità giudiziaria procedente debba informare la procura minorile per le iniziative di competenza ai sensi dell’art. 336 c.c. solo con l’avvio del procedimento penale.** La norma si aggiunge ad altre analoghe previsioni normative (art. 609 *decies* c.p., art. 656 c.p.p., art. 387 bis c.p.p.). Deve essere rilevata la frammentarietà delle disposizioni relative ai doveri di segnalazione delle condizioni di pregiudizio dei minori da parte della polizia giudiziaria e dell’autorità giudiziaria penale nonché l’assenza dei

necessari riferimenti al tempo e al modo della segnalazione, carenze che nel concreto inficiano l'efficacia delle azioni giudiziarie a protezione dei minori. La modifica contenuta nell'art. 609 *decies* relativa al dovere di segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni anziché al Tribunale per i Minorenni, come prima previsto, ha opportunamente chiarito un'azione nella prassi già attuata in considerazione della giurisdizionalizzazione del processo minorile. È opportuno, inoltre, richiamare l'attenzione sulla necessità di attuare un più efficace coordinamento tra la procura minorile e le procure ordinarie, nell'ipotesi in cui gli uffici procedano a indagine collegate, coordinamento non sempre improntato a speditezza, economia ed efficacia, così come stabilito dall'art. 371 C.P.P.

**La materia penale è stata significativamente interessata dalle innovazioni introdotte con il decreto 123/2023 (cosiddetto decreto Caivano), convertito con modificazioni nella legge 159/2023.** Deve rilevarsi come la prevista estensione **dell'applicabilità anche ai minori delle misure di prevenzione** richiamate nel capo II della citata legge *rubricato "disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione della criminalità minorile"*, risulta sia stata adattata in un numero limitata di casi, soprattutto dalla Questura di Oristano, in occasione della denuncia di alcuni minori per reati contro il patrimonio e per i delitti di cui all'art. 612 *bis* del c.p.

Quanto **all'osservatorio sulle periferie**, da costituirsi presso il Ministero dell'Interno secondo il disposto dell'art. 3 *bis* della legge suindicata, questa procura non ha notizia di attività svolta da detto organismo con riferimento alle periferie e alle relative problematiche pure esistenti nel nostro territorio.

**Sono state elevate le pene previste per alcuni dei reati più frequentemente commessi da minorenni**, come la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110/75, il delitto di cui all'articolo 73, V comma DPR 309/90, e **sono stati notevolmente ampliati i reati per i quali possono essere applicate misure restrittive della libertà personale.**

Le innovazioni relative al regime di applicazione delle misure cautelari hanno consentito all'ufficio di agire a salvaguardia delle esigenze cautelari nei casi nei quali i limiti di pena della preesistente normativa non lo consentivano, per esempio per gravi fatti di maltrattamenti contro familiari o conviventi o per atti persecutori.

È stato inoltre **limitato l'accesso all'istituto della messa alla prova per alcuni reati** – omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576; violenza sessuale prevista dagli artt. 609 *bis* e 609 *octies*, aggravata dall'art. 609 *ter c.p.*; art. 628, *comma 3, n. 2, 3 e 3 quinquies* c.p.; per detti reati è preclusa al giudice la

facoltà di valutare la concreta gravità del fatto e la compatibilità del percorso di messa alla prova in presenza delle altre condizioni di funzionamento dell'istituto.

Di particolare rilievo è la previsione, **con il nuovo articolo 27 bis D.PR. 448/1988, introdotto dall'art. 8 della legge in esame, di un “percorso di rieducazione del minore”, costituente una nuova forma di definizione anticipata del procedimento penale minorile.** Il nuovo istituto si differenzia dalla messa alla prova prevista dall'art. 28 DPR 448/88 per la limitazione ad un catalogo di reati connotati da minore gravità (reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva), per la durata ridotta del percorso (da uno a sei mesi), per il necessario impulso del pubblico ministero e per l'iniziativa della parte anche quanto al contenuto del programma, in relazione al quale è prevista la collaborazione del servizio sociale minorile. Per l'avvio del nuovo procedimento è evidentemente necessaria l'acquisizione delle doverose informazioni sulla condizione del minore così come è indispensabile l'intervento del servizio sociale per valutare la fattibilità e il significato del percorso rieducativo. Per superare le problematiche derivanti dalla poca chiarezza della disciplina e dalla necessità di applicare l'istituto nel rispetto dei principi del procedimento minorile, quest'ufficio, all'esito di incontri con il Tribunale per i Minorenni, il servizio sociale minorile e l'avvocatura, ha adottato uno schema procedimentale condiviso. A oggi l'istituto ha avuto una limitata applicazione.

### **Materia civile**

Concordemente a quanto rilevato dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Sassari, si osserva **che l'attività civile delle Procure sta diventando progressivamente preponderante rispetto a quella penale.**

Osserva il Procuratore per i Minorenni di Sassari: “(...) non si può non confermare l'importanza dell'impatto della riforma sul lavoro della Procura per i Minorenni, una rivoluzione copernicana che ha assegnato agli uffici requirenti un ruolo di assoluto protagonista nelle iniziative giudiziarie a protezione delle persone minori di età, rivoluzione che vedrà il suo atto finale con la nascita del Tribunale per le persone, per i Minorenni e per le Famiglie, oggi progetto accompagnato da incertezze sulle scelte organizzative (localizzazione, personale assegnato, tempistiche), incertezze che generano timori sulla tenuta di un sistema di giustizia minorile, già appesantito dall'incremento dei numeri delle iscrizioni e dagli adempimenti post riforma e perplessità su alcuni aspetti, quali la mancata valorizzazione, salvo alcuni casi, dell'apporto dei giudici onorari.

Precisando quanto sopra esposto, è innegabile **la preponderanza assunta dal numero delle iscrizioni in materia civile rispetto a quella penali** e, conseguentemente, dell'aumento di impegno in questo settore, ciò posto, il fatto reato, quando riguarda un minore, sempre è accompagnato da intrinseca valutazione di gravità, inoltre, registrandosi anche presso questa Procura per i Minorenni la sempre più precoce età nella commissione di reati.

Tornando al punto, a due anni dall'entrata in vigore della riforma per il settore civile, è possibile affermare, da un lato, la presenza di positivi risultati nei termini di maggiore incisività dell'azione della Procura per i Minorenni in tutta la materia cautelare ed urgente ricollegabile alla protezione del minore (art. 403 cc e ex art. 473-bis.69, Ordini di protezione contro gli abusi familiari ed anche nuovo affidamento ai servizi sociali ex art.5bis Legge Adozione), dall'altra, appare doveroso ricordare come il ricorso del Pubblico Ministero, secondo quanto prescritto dall'art. 473

– *bis* 13, deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda e allo stesso devono essere allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti: si tratta certamente di attività complessa e delicata in cui la redazione dell'atto comporta una attenta disamina degli elementi di fatto e di diritto e in cui la valutazione della scelta del tipo di ricorso, alla luce degli interessi tutelati, comporta un gravoso onere e urgenza nella trattazione dei singoli casi, con rapporto di quasi immediatezza rispetto al deposito/conclusione degli accertamenti, oltre la necessità di continuo monitoraggio dei fascicoli civili attraverso la Consolle Magistrato per apposizione dei visti, pareri e conclusioni.

Si tratta di attività non correttamente stimata nei termini di peso specifico sull'attività del Magistrato minorile, nonostante possa essere assimilata a quella relativa alla gestione del fatto reato, infatti, tutte le segnalazioni vengono attentamente approfondite, attraverso le indagini socio familiari, quindi, gli esiti diventano materia di studio e oggetto di valutazione con finale redazione di atti; ciò premesso, si conferma anche il costante aumento delle iscrizioni di fascicoli affari civili, passate da 1354 del periodo precedente a 1578.

Altro aspetto riguarda l'impegno e la distrazione da altri servizi di parte del personale della Segreteria nella gestione del delicato servizio relativo alla notifica dei ricorsi e dei Decreti TM di fissazione udienza, servizio fondamentale al fine della tenuta della fase processuale, tenuto conto dei termini stringenti per le notifiche, servizio venutosi ad aggiungere a quelli necessari al funzionamento dell'Ufficio: in tutto questo scenario si segnala il progressivo assottigliamento delle dotazioni di personale amministrativo.

Le considerazioni circa l'impatto della riforma sul lavoro della Procura per i Minorenni, infine, devono essere completate con il necessario riferimento alla complessa e variegata attività para giuridica e di coordinamento a cui è chiamata, infatti, la tutela del minore porta con sé azioni relative alla prevenzione o l'eliminazione di condizioni socio familiari negative, attraverso un'attività in sinergia con servizi sociali, specialistici, associazionismo e volontariato e oltre: orbene, questa Procura per i Minorenni, nel corso degli anni si è impegnata a stringere alleanze e sottoscrivere protocolli operativi, gestire attività di formazione nelle scuole e verso gli operatori (servizi sociali e forze dell'ordine), attività, non contabilizzabile ed ignorata, parallela a quella più istituzionale su cui è ricaduta l'azione riformatrice”.

## **Materia penale**

**Il Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Cagliari** rileva in merito: “...**Le notizie di reato sono notevolmente aumentate rispetto al precedente anno**, l'incidenza è relativa ad un incremento in termini percentuali **del 16% circa** (da 510 iscritti nell'anno precedente si è passati a 591 iscrizioni per il periodo considerato) per quanto attiene al Registro Noti degli indagati; lo stesso si può evidenziare nel Registro Contro Ignoti con un incremento del 45% (da 48 iscritti nell'anno precedente si è passati a 71 iscrizioni per il periodo considerato) ed infine, in merito agli Atti Relativi, l'incremento è pari al 20% (da 177 iscritti nell'anno precedente si è passati a 212 iscrizioni per il periodo considerato).

**Si è notevolmente aggravata la qualità dei reati commessi**. In linea con la tendenza già evidenziata lo scorso anno sono aumentati i reati contro la persona, assolutamente prevalenti rispetto ai reati contro il patrimonio.

È stato iscritto un procedimento per tentativo di omicidio nei confronti del padre, mentre, in un altro caso, il tentativo di omicidio sempre nei confronti di un genitore, dopo le attività d'indagine, è stato derubricato in lesioni aggravate; per entrambi i fatti è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere; attualmente l'autore del fatto meno grave è stato scarcerato e il giudice ha disposto la messa alla prova, mentre per l'altro, la misura della custodia in carcere è stata di recente sostituita con quella del collocamento in comunità: si è trattato di un delitto maturato in un ambiente familiare molto degradato; il padre, vittima del tentato omicidio, è stato denunciato dall'ex moglie per maltrattamenti e, nell'ambito di tre distinte procedure civili, il TM ha disposto la sospensione dello stesso dalla responsabilità genitoriale nei confronti della sua numerosa prole (avuta da tre donne distinte).

**Importante rilievo hanno avuto i delitti di atti persecutori (costante il numero dei fatti di “bullismo”), di maltrattamenti contro familiari o conviventi, di aggressioni, con veri e propri pestaggi, commessi da più persone, spesso condivisi via Web che risultano essere in aumento.**

Anche i fatti di rapina sono spesso caratterizzati da **azioni di gruppo**, nelle quali la sopraffazione della vittima, l'azione violenta in suo danno ha prevalente rilievo rispetto al profitto economico conseguito.

Un dato in controtendenza è quello relativo ai reati di violenza sessuale; nel periodo che stiamo esaminando i reati denunciati risultano numericamente minori rispetto all'anno precedente.

La ricostruzione delle condizioni di vita degli autori dei reati evidenzia sempre una **situazione di rilevantissima fragilità relazionale**, la mancanza di affidamento sulla capacità di protezione della famiglia, della scuola, delle altre istituzioni di riferimento, l'assenza di empatia, la difficoltà di adattamento rispetto all'esterno, ai bisogni e alle fragilità altrui. Detta fragilità personale è di frequente anche accompagnata dalla presenza di una patologia psichiatrica o comunque di un disturbo di rilevanza sanitaria, spesso associati all'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche. Sempre si rileva la fragilità del percorso educativo, le importanti manchevolezze della famiglia, le inadeguatezze della scuola e di tutte le agenzie educative, l'attuale difficoltà ad esercitare con la fermezza e la chiarezza necessarie la funzione educativa. **L'aspetto fisico, la nazionalità, l'orientamento sessuale, l'etnia, il credo religioso della vittima, costituiscono sempre più spesso ragione dell'azione illecita commessa o comunque la connotano.** È dato di **assoluta preoccupazione l'accesso da parte dei minori nel Web a contenuti pedopornografici, ad una sessualità violenta, assolutamente non rispettosa della dignità altrui, a contenuti discriminatori.** I casi di reati contro l'eguaglianza, seppure numericamente limitati, hanno evidenziato il livello di pericolosità che l'accesso ad internet rappresenta per il compimento di atti illeciti discriminatori da parte di persone minorenni e le rilevantissime carenze che connotano lo svolgimento del ruolo educativo anche quanto all'uso del mezzo informatico. Si consideri la facilità dell'accesso in internet a contenuti connotati da fanatismo, radicalismo, razzismo- da segnalare l'iscrizione di un fascicolo nei confronti di un minore di 14 anni per il reato di cui all'art. 604 bis c.p. e la successiva apertura di altri cinque fascicoli per lo stesso reato nei confronti di minori collegati al primo - la facilità di individuazione dei minori quali fascia di utenza privilegiata da parte di chi ha interesse a proporli, si considerino altresì gli effetti che l'uso dei social media hanno nelle relazioni interpersonali, in particolare il deciso abbassamento dei livelli di empatia che nel mondo reale rappresentano un rilevante deterrente per azioni lesive della dignità altrui.

Numerosi sono anche i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, quasi sempre commessi da **minori assuntori di sostanze.** L'uso di stupefacenti da parte dei minorenni, anche appena adolescenti risultante anche dalle segnalazioni civili relative ai comportamenti disfunzionali dei minori, impone massima attenzione considerati gli effetti destabilizzanti prodotti dalle sostanze stupefacenti sul percorso di maturazione, sullo sviluppo neurologico e psicologico dei minori.

Nell'organizzazione dell'attività di competenza nella materia penale la Procura considera prioritariamente la posizione della persona offesa procedendo al suo ascolto con la massima tempestività, sempre nel rispetto dei termini di legge nei casi previsti dall'art. 362, 3° comma c.p.p.

L'interrogatorio dell'indagato è svolto per gran parte dei procedimenti non solo per esigenze istruttorie ma anche per consentire la partecipazione attiva del minore al procedimento fin dalle indagini preliminari.

La sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure cautelari è attentamente valutata anche con riferimento ai tempi indicati".

## **Il Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Sassari segnala gravissimi reati di pornografia minorile.**

Riferisce il magistrato: "... Nel periodo in osservazione sono stati iscritti n. 21 fascicoli, numero invariato rispetto al periodo precedente e anche le modalità, le dinamiche ed i contesti in cui si realizzano i fatti risultano sostanzialmente gli stessi.

Generalmente si riscontra l'ipotesi di filmati intimi, di natura sessuale, trasmessi, per lo più consensualmente, mediante applicativi telematici, ad un amico/amica, che successivamente vengono divulgati all'interno di chat o con altre modalità; frequente il contesto in ambito scolastico.

Gli aspetti descritti hanno sempre portato la Procura per i Minorenni ad attivare canali di comunicazione con la scuola, finalizzati ad attivare incontri di formazione e di educazione alla legalità, spesso in collaborazione con personale della Polizia Postale, o finalizzati a sollecitare l'intervento dei Referenti scolastici in materia di bullismo e cyberbullismo.

Non secondario aspetto è quello relativo alla **precocissima età nella commissione del reato, infatti, numerose CNR riguardano minori non imputabili, infraquattordicenni, i quali maneggiano con disinvoltura lo strumento informatico, totalmente privi di empatia verso la vittima, disumanizzata e sentita esclusivamente quale soggetto virtuale:** questo aspetto di analfabetismo emotivo (peraltro condiviso a livello parentale e dalla società in genere) manifestato nei social media, gruppi e chat informatiche viene mostrato con comportamento aggressivo, reazioni impulsive, atteggiamenti denigratori, offensivi, sino all'umiliazione e

annientamento, tra gli altri motivi, a causa della mancanza della fisicità e dell'interazione con la vittima, quale si avrebbe nel mondo reale. Nell'universo minorile, inoltre, il mezzo informatico rappresenta un moltiplicatore in termini di immediatezza, potenza di fuoco e numero dei soggetti contemporaneamente coinvolti dei fenomeni relativi al gruppo dei pari e del bullismo: cercare di investire o contenere la tendenza rappresenta una sfida anche per la Procura per i Minorenni che, infatti, opera in sinergia con le agenzie educative a questo scopo; importanti contributi arrivano dalla mediazione penale che, favorendo l'incontro tra reo e vittima, consente un piano di dialogo che favorisce la maggiore comprensione del fatto, crea empatia e favorire il superamento del trauma e della vergogna da parte della vittima.

In particolare, un caso ha colpito la sensibilità dell'Ufficio, fatto che ha coinvolto, quali autrice e vittima, **due bambine di appena 8 anni**, infatti, in data 2.05.2025 la Polizia Postale di Sassari trasmetteva a questo Ufficio la documentazione relativa alla attività di indagine svolta dopo aver appreso che nel mese di ottobre 2024 erano stati **condivisi sulla piattaforma SNAPCHAT 6 file video in cui una minore, successivamente identificata, veniva ripresa nuda dalla vita in giù mentre si toccava le parti intime e in 4 di questi video compariva una mano femminile che le palpeggiava il sedere e le stimolava la vagina**: nonostante la giovanissima età, il Sostituto ha

proceduto a tutti gli accertamenti, anche informatici, e sequestri e altri atti necessari a meglio definire le responsabilità, anche eventualmente rispetto alle figure familiari adulte (fascicolo n. 139/2025 NR).

Si inseriscono in questo contesto reati quali quello previsto dall'art. 494 cp, commesso anche da giovanissimi, con creazione di falsi profili social?.

### Questioni organizzative degli Uffici: personale di segreteria, disponibilità di mezzi, strutture e sistemi informatici

Gli uffici del Distretto presentano vistosi vuoti di organico amministrativo come dal sottoindicato specchio:

Organico e vacanze del personale in servizio nella Procura Generale di Cagliari e di Sassari e nelle Procure presso i Tribunali per i Minorenni del distretto alla data del 15 ottobre 2025												
FIGURE PROFESSIONALI										TOTALE ORGANICO	TOTALE VACANZE	TASSO DI SCOPERTURA
		CAGLIARI		SASSARI		CAGLIARI		SASSARI				
		O	V	O	V	O	V	O	V			
	Dirigente amministrativo	1	0	1	0					2	0	0,00%
III Area	Direttore	1	0	1	0	1	0	1	1	4	1	25,00%
	Funzionario contabile	1	0	1	0					2	0	0,00%
	Funzionario giudiziario	4	0	2	0	4	0	1	0	11	0	0,00%
II Area	Cancelliere esperto	2	2	3	1	3	1	3	0	11	4	36,36%
	Contabile	1	0	1	0					2	0	0,00%
	Assistente informatico	2	2	1	0					3	2	66,67%
	Assistente di vigilanza									0	0	0,00%
	Assistente giudiziario	7	1	3	1	3	2	1	0	14	4	28,57%
	Operatore giudiziario	3	0	3	1	2	2	1	1	9	4	44,44%
	Conducente di automezzi	2	2	2	2	1	1	1	0	6	5	83,33%
I Area	Ausiliario	3	2	2	2	2	1	2	2	9	7	77,78%
<b>TOTALE</b>		<b>27</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>73</b>	<b>27</b>	<b>36,99%</b>

Organico e vacanze del personale in servizio nelle Procure Ordinarie del distretto alla data del 15 ottobre 2025																
FIGURE PROFESSIONALI		PROCURE DELLA REPUBBLICA												TOTALE ORGANICO	TOTALE VACANZE	TASSO DI SCOPERTURA
		CAGLIARI		LANUSEI		NUORO		ORISTANO		SASSARI		TEMPIO PAUSANIA				
		O	V	O	V	O	V	O	V	O	V	O	V			
	Dirigente amministrativo	1	1			1	1	1	1	1	0			4	3	75,00 %
III Area	Direttore	4	1	1	0	1	1	1	0	3	0	1	1	11	3	27,27 %
	Funzionario contabile	2	0											2	0	0,00%
	Funzionario giudiziario	16	0	2	0	6	1	5	0	7	1	3	1	39	3	7,69%
II Area	Cancelliere	19	11	1	0	6	4	6	3	8	6	3	0	43	24	55,81 %
	Contabile	1	0											1	0	0,00%
	Assistente informatico	2	0							2	2			4	2	0,00%
	Assistente di vigilanza													0	0	0,00%
	Assistente giudiziario	19	3	3	0	5	0	5	1	3	0	5	1	58	28	48,28 %
	Operatore giudiziario	20	8	2	1	12	8	6	0	13	7	5	4	23	12	52,17 %
	Conducente di automezzi	10	2	1	1	4	2	3	3	3	2	2	2	21	20	95,24 %
I Area	Ausiliario	14	10	2	1	4	3	5	4	6	1	2	1	33	20	60,61 %
<b>TOTALE</b>		<b>108</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>258</b>	<b>100</b>	<b>38,76 %</b>

Si rilevano vistosi i vuoti di organico nel Distretto nelle figure professionali di Dirigente Amministrativo (pari al 75%), Ausiliario Giudiziario (pari a 60,61 %), Cancelliere esperto (pari a 55,81 %), Operatore Giudiziario (pari a 52,17 %) e Assistente Giudiziario (pari a 48,28 %).

Particolarmente critica appare la carenza del personale amministrativo negli Uffici di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania.

Vacanti i posti di Avvocato Generale presso la Sezione Distaccata di Sassari, di Procuratore della Repubblica di Nuoro e di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari (quest'ultimo in fase di copertura).

Sufficiente la dotazione dei computer ma lenta e obsoleta la linea internet.

Insufficiente e privo di autisti il parco automezzi che solo da ultimo, in fase di stesura della presente, ha trovato parziale ma soddisfacente soluzione.

Critica l'edilizia giudiziaria con la Sezione Distaccata di Sassari allocata in locali condotti in locazione (peraltro scaduta) e con la Procura di Tempio Pausania ubicata in una scuola media riadattata per l'uso.

Critiche, ma oggetto di un complesso lavoro di revisione e ammodernamento ad opera di questo P.G., le apparecchiature a servizio della sicurezza dei Palazzi di Giustizia del Distretto.

### **Applicazione della Circolare sugli Uffici di Procura**

Le criticità che da più parti erano state segnalate (in particolare, la complessità della procedura prevista per le variazioni urgenti del progetto e l'assegnazione dei magistrati alle articolazioni interne, la mancata previsione della categoria dei provvedimenti attuativi, le regole circa l'assegnazione dei procedimenti in caso di assenza del titolare), sono state superate con le modifiche alla circolare adottate dal CSM in data 2.7.025 che hanno introdotto opportune semplificazioni all'iter procedurale (art.13, art. 13-bis, art.16).

Il Procuratore di Cagliari segnala che “qualche aspetto di problematicità, legato anzitutto alla complessità del procedimento e ai possibili dubbi circa la corretta interpretazione della normativa consiliare, riveste la nuova previsione dell'art. 15 commi 9-*bis* e 9-*ter* della circolare, che ha sottoposto ad approvazione del CSM anche i provvedimenti di assegnazione in deroga dei procedimenti.”

Si rileva, comunque, che una compiuta valutazione potrà essere espressa solo alla luce della futura esperienza applicativa della nuova disposizione.

### **Attività di coordinamento fra Procure distrettuali, circondariali e Procura Generale.**

I rapporti tra la Procura distrettuale di Cagliari e le Procure circondariali della Sardegna, in assenza di specifiche disposizioni di fonte primaria o secondaria, sono regolati da due protocolli, relativi alla criminalità organizzata e a quella di natura eversiva, risalenti all'anno 2016, parzialmente modificati e integrati da una circolare di questo Procuratore generale del marzo 2024, al fine di rendere più fluida e veloce la circolazione delle informazioni. Nonostante tale modifica, come osservato dal Procuratore Distrettuale di Cagliari, non sono mancate incertezze e difficoltà nella realizzazione del coordinamento, che – forse inevitabilmente – è rimasto,

comunque, affidato anzitutto alla sensibilità e ai rapporti diretti fra i Procuratori degli Uffici di volta in volta interessati.

Nei casi, non numerosi, in cui si sono verificate difficoltà di coordinamento, si è rivelato prezioso e risolutivo l'intervento dello scrivente Procuratore Generale, nell'esercizio dei poteri allo stesso attribuiti quale autorità distrettuale, e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per le materie di sua competenza, il quale è stato sempre correttamente invitato ed ha partecipato (personalmente o tramite il Sostituto delegato) alle relative riunioni.

Gli interventi più consistenti di questo Procuratore Generale si sono registrati nei rapporti fra la Procura Distrettuale e le Procure Circondariali sui temi delle associazioni operanti nel narcotraffico e delle rapine perpetrate da bande armate. I punti di criticità evidenziati erano incentrati soprattutto nelle modalità di comunicazione delle notizie di reato e dei rispettivi seguiti. Per superare tali criticità, a seguito di formali interlocuzioni, sono state diramate, di concerto fra tutti i Procuratori dl Distretto, opportune indicazioni alla polizia giudiziaria.

#### Attività di coordinamento ex art. 118 bis disp. att. c.p.p.

Non sempre puntuali e tempestive sono state da parte delle Procure del Distretto le comunicazioni di cui al c. I dell'art. 118 bis disp. att. c.p.p., come modificato dalla Legge 22.5.025 n. 68.

Il coordinamento di indagini collegate, tuttavia, è spesso avvenuto su espressa iniziativa dei Procuratori del Distretto che hanno fatto ricorso ai “buoni uffici” di questo Procuratore Generale che, attraverso apposite interlocuzioni e riunioni, è sempre riuscito a superare le denunciate criticità di coordinamento.

Le più frequenti criticità in tema di indagini collegate si sono registrate nelle comunicazioni delle CNR, e dei relativi seguiti, da parte della polizia giudiziaria in quei casi, non infrequenti, in cui ricorreva in astratto la concomitante competenza della Procura Distrettuale con quella Circondariale.

La materia è stata peraltro regolata da una circolare di questo Procuratore Generale del marzo 2024 cui si è sempre fatto riferimento per il superamento delle denunciate criticità di coordinamento fra indagini collegate.

Altro momento di intervento in materia di questo Procuratore Generale, è avvenuto a seguito di segnalazione da parte della DNA dei **casi di c.d. “doppia intercettazione”** che hanno evidenziato la esistenza di concomitanti indagini collegate. Alle riunioni, tenute nei casi in cui

entrambe le procure interessate hanno ritenuto di dovere ugualmente procedere ad attività di intercettazione sullo stesso “bersaglio”, la soluzione è stata ricercata e risolta in modo condiviso, e talvolta, per le materie di competenza distrettuale, anche con l'intervento di un rappresentante della PNAA.

### **Rapporti con Eurojust e costituzione di squadre investigative comuni**

Appare opportuno richiamare preliminarmente quanto previsto in materia dal vigente Progetto Organizzativo della Procura Generale di Cagliari:

“ ... L'istituzione della Procura europea con il Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO) e le disposizioni di adeguamento interno al detto regolamento, introdotte dal d.lgs. n. 9 del 2021 (Decreto legislativo), chiamano anche le Procure Generali a compiti nuovi.

L'autonomia ordinamentale e funzionale dell'EPPO, tanto nella sua articolazione centrale tanto in quella decentrata (Considerando 32 del Regolamento), salva l'integrazione al sistema interno puramente organizzativa, ne sottrae l'attività alla sindacabilità dell'autorità giudiziaria nazionale.

Ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 25 del Regolamento, nell'ambito della sua competenza l'EPPO opera in autonomia.

L'art. 9 del decreto legislativo sottrae espressamente i Procuratori europei delegati, oltre che al potere di direzione dei Procuratori della Repubblica, anche all'attività di vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte di appello prevista dall'art. 6 del D. L.vo n. 106 del 2006.

Rispetto all'indipendenza dei PED nella conduzione delle indagini di competenza, tuttavia, è complementare l'interazione dell'EPPO con le autorità nazionali, positivamente delineato da una serie di norme, quali quelle sugli obblighi di tempestiva informazione o di consultazione.

In tale contesto il ruolo attribuito al Procuratore Generale dall'art. 6 del D. l.vo n. 106 del 2006 si esplica con riferimento all'atteggiarsi delle Procure nazionali rispetto agli adempimenti e, in generale, alle iniziative connesse alla gestione dei rapporti con l'EPPO.

L'assetto ordinamentale unitario di quest'ultimo e l'interazione, finora sconosciuta, dell'ordinamento interno con un organismo unico, autonomo titolare di indagini a competenza territoriale nazionale, enfatizzano istanze di omogeneità che ricadranno vuoi sui modelli organizzativi con i quali l'autorità nazionale fronteggerà le relazioni con la Procura europea, vuoi

sui criteri che regoleranno in concreto le reciproche competenze. Ne consegue che resta valorizzato il ruolo propositivo di buone prassi della Procura Generale, che dovrà operare quale sede di sintesi delle migliori soluzioni (art. 28 della Circolare CSM sull'“Organizzazione degli uffici di Procura” del 16 novembre 2017, mod. con delibera del 6 dicembre 2020).

Analogamente le funzioni di vigilanza dei Procuratori Generali presso ciascuna Corte di appello dovranno dirigersi anche a verificare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato che riguardino i reati PIF (quelli destinati a restare o quelli ritornati nella competenza interna ai sensi del regolamento), l'adozione di uniformi criteri di consultazione con i PED nei casi previsti dalla fonte regolamentare, la univocità dei criteri con i quali potranno venire sollevati eventuali conflitti di competenza.

Più in generale, deve prevedersi un'attività di vigilanza, ma anche di promozione, della Procura Generale che sia volta a garantire l'uniformità delle iniziative assunte da ciascun Procuratore della Repubblica con l'azione condotta dai Procuratori europei delegati negli stessi territori.

Tanto, muovendo dal “principio di leale cooperazione” che, richiamato nel preambolo del regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo della Procura, è inserito tra i “Principi fondamentali delle attività” fissati dall'art. 5, par. 6, per essere poi declinato in concreto all'interno di diverse disposizioni operative: da quella sulla comunicazione “senza indebito ritardo” da parte delle autorità nazionali all'EPPO di qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale esso potrebbe esercitare la sua competenza (art. 24.1), alle numerose altre che prevedono una consultazione delle autorità nazionali competenti da parte dell'EPPO, in particolare qualora si discuta di competenza.

L'applicazione di tale principio postula che si promuova una cultura della collaborazione e suggerisce, quindi, l'opportunità che la Procura Generale attivi sui temi di interesse un'interlocuzione con le Procure del distretto che coinvolga eventualmente anche i Procuratori europei delegati presso di esse. Potrà altresì far luogo alla condivisione con questi ultimi di dati e notizie acquisiti, nell'esclusivo esercizio della sua attività di vigilanza e coordinamento, dai Procuratori della Repubblica del distretto ...”

Avuto riguardo a quanto sopra premesso, questa Procura Generale ha ritenuto di richiedere, con cadenza semestrale, alle Procure del Distretto:

1. quante notizie di reato, ricevute in via esclusiva o acquisite di iniziativa dalla Procura Nazionale, siano state trasmesse per competenza ad EPPO;
2. per quanti procedimenti aventi ad oggetto i reati PIF la Procura Nazionale abbia, nel semestre

precedente, compiuto atti urgenti in attesa delle determinazioni di EPPO sulla propria competenza, ai sensi dell'art 14 comma 2 d.lgs. 9/2021, precisando se in tali casi la Procura Europea sia stata informata dell'iscrizione e dell'avvio delle indagini, ai sensi dell'art. 14 comma 5 d.lgs. 9/2021;

3. quanti procedimenti per reati PIF siano stati iscritti, nel semestre precedente, dalla Procura Nazionale a seguito della decisione della Procura Europea di non esercitare la sua competenza o per decorrenza dei 30 giorni, ai sensi dell'art.14 comma 4 d.lgs. 9/2021;

4. se nel semestre precedente siano stati sollevati contrasti di competenza tra la Procura Europea e le Procure del Distretto.

Le risposte, fin qui pervenute, hanno permesso di rilevare **una scarsa incidenza, se non assenza, dei reati di competenza della Procura Europea commessi nell'Isola**, d'altra parte, **nessuna** delle Procure del Distretto ha segnalato criticità.

**La sola Procura di Cagliari ha istituito Squadre Investigative Comuni per reati di competenza Distrettuale.**

Sul punto ha riferito il Procuratore di Cagliari: "...Con riferimento alla previsione di cui all'art. 11 D. Lgs. 182/2023, le funzioni di corrispondente nazionale per l'Eurojust allo stato sono esercitate, presso la Procura distrettuale di Cagliari, personalmente dal Procuratore della Repubblica, quale coordinatore della DDA e della Sezione antiterrorismo. In tale qualità, il Procuratore cura il coordinamento dei rapporti tra l'Ufficio ed il membro nazionale presso Eurojust, provvedendo, ove necessario, a intervenire personalmente alle riunioni. L'esperienza finora maturata nei rapporti di cooperazione giudiziaria con l'Agenzia, benché limitata a pochi casi, è stata fruttuosa e non ha evidenziato criticità.

Quanto alle linee-guida, l'ufficio si conforma a quanto previsto dal protocollo di intesa e reciproca collaborazione sottoscritto il 26.3.2024 dalla DNAA con il membro nazionale italiano presso Eurojust".

Infine, per raggiungere obiettivi di omogeneità nella gestione dei rapporti tra i Procuratori del distretto e la Procura Europea, ed anche allo scopo di prevenire possibili conflitti di competenza, è stato previsto di promuovere, **almeno una volta l'anno**, una riunione con i Procuratori del Distretto, ove saranno altresì invitati i PED operanti nel distretto di Cagliari, che valuteranno in piena autonomia se partecipare a tali riunioni. Finalità della riunione sarà quella di agevolare forme di interlocuzione agili fra i vari attori della materia.

### **Applicazione D.Lgs. n. 231/01**

Nonostante le precise indicazioni di questa Procura Generale dirette alle Procure del Distretto (sul punto si fa rimando alla direttiva emanata in 8.7.022), i dati relative alle iscrizioni e ai rinvii a giudizio delle persone giuridiche per il catalogo aggiornato dei reati di cui al D.Lgs. n.

231/01 **non sono rilevanti**. Si ritiene che ciò sia dovuto non certo alla inerzia delle Procure del Distretto, ma come concordemente segnalatomi, dalle caratteristiche della criminalità economica sarda che si muove su un panorama imprenditoriale particolarmente depresso.

Va, tuttavia, opportunamente segnalato che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **D.Lgs. n. 211/2025**, il legislatore ha dato attuazione alla **Direttiva (UE) 2024/1226**, introducendo un intervento di particolare rilievo sia sul piano penalistico, sia sul fronte della responsabilità amministrativa degli enti.

Il decreto segna infatti un rafforzamento sistematico della tutela delle **misure restrittive dell'Unione europea**, collocandole stabilmente tra gli interessi penalmente protetti e ampliando in modo significativo il perimetro applicativo del **D.Lgs. n. 231/2001**.

Il primo profilo di rilievo ha riguardato le modifiche al Codice penale. Il decreto ha introdotto, infatti, nel Libro II, Titolo I, il **Capo I-bis**, dedicato ai «*Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea*».

All'interno di tale capo hanno trovato collocazione i nuovi articoli **275-bis – 275-decies c.p.**, che hanno tipizzato in modo espresso le condotte penalmente rilevanti in caso di violazione delle misure restrittive UE.

Sono state introdotte, in particolare, quattro nuove fattispecie delittuose:

- **Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea** (art. 275-bis c.p.), punita a titolo di dolo;
- **Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva U.E.** (art. 275-ter c.p.), anch'essa punita a titolo di dolo;
- **Violazione delle condizioni di un'autorizzazione allo svolgimento di attività** rilasciata in ambito sanzionatorio (art. 275-quater c.p.), punita ugualmente a titolo di dolo;
- **Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione Europea** (art. 275-quinquies c.p.), limitata ai casi di colpa grave.

Si segnala che la scelta di includere una fattispecie colposa ha rappresentato un passaggio di particolare rilievo, poiché ha ampliato sensibilmente l'area del rischio penale anche in assenza di un intento doloso.

**Va segnalato, infine, l'ingresso di nuove tipologie di reato nel catalogo del D.Lgs. n. 231/2001.**

Sul piano della responsabilità degli enti, il decreto è intervenuto direttamente sul **D.Lgs. n. 231/2001**, introducendo il nuovo **art. 25-octies.2**, dedicato ai *reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea*.

Le nuove fattispecie penali sono entrate così a pieno titolo nel catalogo dei reati presupposto, con un impatto immediato sui sistemi di *governance* e di controllo interno delle imprese.

Di particolare rilievo è anche la **nuova modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie**, che non si basa più esclusivamente sul sistema tradizionale delle **quote**, ma tiene conto di una **percentuale del fatturato globale totale dell'ente** relativo all'esercizio precedente.

### **Amministrazione giudiziale e controllo giudiziario ex artt. 34 e 34 bis del D.Lgs n. 159/011**

Il settore delle misure di prevenzione in Sardegna, in assenza di una organizzazione mafiosa locale strutturata e radicata nel territorio, **non fa registrare numeri rilevanti di casi**. A maggior ragione sono **assolutamente sporadiche** le amministrazioni giudiziali e il controllo giudiziario delle aziende ex artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 159/011.

Questo Procuratore Generale, di concerto con il Procuratore Distrettuale, **si è fatto promotore in data 24.6.025 di un incontro** fra i magistrati del Tribunale di Cagliari addetti all'applicazione delle misure di prevenzione (il Tribunale di Cagliari non ha una sezione specializzata in misure di prevenzione), i Sostituti specializzati nel settore, un rappresentante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, il Questore di Cagliari e Funzionari Amministrativi della stessa Questura, per focalizzare le problematiche relative all'applicazione delle misure di prevenzione nell'Isola.

Analoga iniziativa ha coinvolto in passato il Comando Regionale della G.d.F. che si è fatto promotore di incontri e studi in materia, anche con la collaborazione dell'Università degli Studi di Cagliari.

### **Violenza di genere**

Nel denunciare **un aumento dei reati in materia di violenza di genere**, si comunica che in Sardegna nel periodo in osservazione si sono registrati **n. 2 casi di femminicidio**. I responsabili sono stati arrestati e portati in giudizio.

Tra i casi che hanno suscitato più clamore, si **segnala la strage familiare compiuta a Nuoro in data 25.9.024 da Roberto Gleboni** che ha fatto contare ben sei vittime, tra cui la moglie e due dei figli del Gleboni. Lo stesso Gleboni dopo la carneficina compiuta si è tolto la vita.

Anche se fuori dal periodo in osservazione, va segnalato **il femminicidio in danno di Cinzia Pinna** ad opera di un facoltoso imprenditore di Olbia, reo confesso, avvenuto in Palau in data 12.11.025.

Ancora, non può passare sotto silenzio la **condanna all'ergastolo**, inflitta in primo grado in data 2.7.025, a **Igor Sollai per l'omicidio della moglie Francesca Deidda**. Un caso di femminicidio che, per le modalità di esecuzione, particolarmente crudeli, e per la pervicacia dell'imputato che aveva occultato il corpo della donna all'interno di un borsone poi ritrovato nelle campagne di Sinnai, aveva suscitato grande commozione nell'opinione pubblica.

Tutte le Procure del Distretto, ad eccezione di quella di Lanusei a causa del suo esiguo organico, hanno creato gruppi di lavoro specializzati, con turni giornalieri o settimanali, con la creazione di linee telefoniche dirette di reperibilità. Le notizie di reato in materia vengono selezionate e assegnate giornalmente e sono rigidamente seguiti gli Orientamenti diffusi da Codesta Procura Generale in data 28.5.24 (in sostituzioni di quelli in data 9.1.24).

Tempestive ed esaustive sono state le comunicazioni delle Procure relative agli adempimenti di cui all'art. 127 c. I bis disp att. c.p.p. con riferimento ai reati cui all'art. 362 bis c.p.p...

Condivise e puntualmente seguite sono inoltre le *“Linee guida e buone prassi in materia di violenza, anche solo assistita, ai danni di soggetti minorenni”* adottate il 26.6.022 da questa Procura Generale ed elaborate a seguito di una riunione con tutti i Procuratori del Distretto.

Quasi tutte le Procure del Distretto utilizzano spazi protetti e idonei, specificamente dedicati all'ascolto delle persone offese e di quelle informate sui fatti da ritenersi soggetti fragili.

In tutte le Procure del Distretto sono stati effettuati incontri con la polizia giudiziaria per corsi di aggiornamento nella materia e per l'applicazione della *“Direttiva in materia di richiesta di applicazione della sorveglianza speciale per i reati previsti dalla Legge 19.7.2019 n. 69 e per quella espressione di violenza di genere e domestica”* del 29.6.020.

Diffusi in tutta l'Isola sono convenzioni, protocolli e intese con operatori sociali. Si segnala, in particolare, la convenzione stipulata dalla Procura di Cagliari, dal Tribunale della medesima città con il Comune di Cagliari per la costituzione ed il rinnovo *dell'Ufficio Pubblica Tutela per i soggetti fragili*.

Sono stati inoltre stipulati vari altri accordi, tra cui:

- la convenzione, con numerosissimi enti pubblici e associazioni private, per la **“LA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “RETE DAFNE SARDEGNA”**,

finalizzato alla costituzione di una rete per l'accoglienza, l'ascolto, l'informazione sui diritti, il sostegno psicologico e psichiatrico, la mediazione, l'orientamento e l'accompagnamento delle vittime di reato, sottoscritta in data 21 febbraio 2023;

- la partecipazione al *“Tavolo regionale permanente di coordinamento della Rete contro la violenza di genere”* istituito presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, unitamente a moltissimi enti pubblici e associazioni private coinvolti nel settore: forum utilissimo per conoscere e divulgare le problematiche di ciascun ambiente e settore, per cercare le possibili, migliori soluzioni, per avere conoscenza delle strutture esistenti e delle loro disponibilità e potenzialità, dei fondi a disposizione, per scambiare esperienze, ecc.

**In punto di diritto**, si è avuto modo di rilevare che nelle Procure del Distretto e nei gruppi specializzati sono state oggetto di discussione e analisi, nel corso di apposite riunioni a ciò dedicate, le nuove questioni sorte a seguito delle novità legislative introdotte con la Legge 8 settembre 2023 n. 122. Oggetto degli incontri sono stati, in particolare, i poteri del Procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'art. 362, comma 1-ter c.p.p. in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica o di genere e di come possano o debbano articolarsi gli obblighi dei pubblici ministeri.

I confronti hanno evidenziato, in particolare, le problematiche legate alla disposizione di cui all'art. 362, comma 1 ter c.p.p., che prevede che il pubblico ministero assuma informazioni dalla persona offesa o dal denunciante entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano alcune situazioni indicate nell'ultima parte del comma.

Sul punto, da molte Procure è stata evidenziata (a parte la difficoltà operativa di procedere indiscriminatamente a tali assunzioni di informazioni, atteso l'enorme carico di lavoro) una chiara prevalenza delle ipotesi in cui, con decreto motivato, il pubblico ministero non procede, in quella primissima fase, a sentire la vittima.

La notevolissima esperienza accumulata dai colleghi dei gruppi specializzati, ha indotto, infatti, in molti casi, previa attenta valutazione condotta caso per caso, a non procedere all'audizione della persona offesa e, con una certa frequenza, neanche a delegarla alla polizia giudiziaria, ma rinviarla a momenti successivi assai più utili (dopo l'esecuzione della misura cautelare ovvero a riscontro dopo aver acquisito altri elementi investigativi o ancora in sede di incidente probatorio, ecc.).

Ciò è avvenuto sulla scorta di varie motivazioni:

- in relazioni alle più diffuse direttive degli Uffici inquirenti, la polizia giudiziaria segue, nella redazione delle c.n.r. nelle materie in oggetto, un preciso protocollo che consente al P.M. di avere

già tutti i riscontri alla denuncia-querela e dunque di poter assumere rapidamente le sue determinazioni, spesso mediante una richiesta cautelare (adeguatamente motivata e documentata, in vista del vaglio del Giudice in tema di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari). Il che implica, evidentemente, con notevole frequenza, una particolare ragione di riservatezza delle indagini, anche o proprio nell'interesse della vittima; in misura ancor più rilevante quando vi siano minori coinvolti a vario titolo nella vicenda;

- molto spesso la vittima, oltre ad aver presentato una denuncia-querela, ha già reso alla polizia giudiziaria ulteriori informazioni, a chiarimento o integrative, e pertanto si preferisce evitare ulteriori atti istruttori davanti al P.M. (ma anche alla stessa polizia giudiziaria appositamente delegata) per limitare la c.d. vittimizzazione secondaria (sulla scorta delle indicazioni in tal senso delle direttive europee, della Convenzione di Istanbul e della Corte Costituzionale), anche perché, in molti casi, si preferisce procedere rapidamente all'audizione della persona offesa con incidente probatorio, secondo una modalità processualmente utilizzabile anche nel dibattimento (sempre al fine di evitare di dover risentire la vittima a distanza di mesi, se non di anni, nel corso dell'eventuale dibattimento).

Ovviamente, oggi, a seguito della modifica introdotta con la legge n. 122 del 2023, si è imposta una costante rivalutazione di tale *modus procedendi* al fine di verificarne le compatibilità e di stabilire delle, non semplici, modalità di monitoraggio. A tal fine sono state organizzate varie riunioni dei vari gruppi di lavoro e si è pervenuti ad una sostanziale conferma del citato *modus procedendi* supportato da un attento monitoraggio al fine di poter poi fornire a questo Procuratore Generale le previste comunicazioni.

Altre questioni discusse nel corso di apposite riunioni dei gruppi di lavoro sono state le indicazioni da fornire alla polizia giudiziaria in ordine al nuovo strumento dell'**arresto in flagranza differita** (art. 382-bis c.p.p.) e la valutazione dei relativi requisiti: a) nozione di "documentazione video fotografica" e "altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica"; b) cosa debba risultare dalla predetta documentazione; c) come verificare le previste scadenze temporali; d) come ciò si debba valutare con riferimento ai più frequenti reati abituali di maltrattamenti e atti persecutori, ecc.. Ancora, è stato oggetto di discussione il nuovo strumento dell'**allontanamento d'urgenza dalla casa familiare da parte del pubblico ministero** (art. 384-bis, comma 2-bis, ter, quater, quinquies e sexies, c.p.p.) e dei relativi presupposti, nonché dei rapporti con lo strumento già esistente di cui al primo comma dell'art. 384-bis c.p.p. che prevede un'analogha facoltà di allontanamento da parte

della polizia giudiziaria (con autorizzazione del PM resa oralmente da confermarsi successivamente per iscritto).

Si segnala, infine, che l'opinione pubblica nutre grandi aspettative di giustizia dall'entrata in vigore della **Legge n. 181/2025 sul femminicidio** che, com'è noto, prevede la pena dell'ergastolo quando la morte di una donna è motivata da odio, discriminazione, controllo, dominio o per reprimere la sua libertà.

### **Materia ambientale**

La tutela ambientale costituisce in Sardegna un tema di particolare delicatezza, attese le particolari caratteristiche della regione ricca di superfici boschive, bellezze archeologiche e naturalistiche, e costituisce oggetto di grande attenzione da parte della popolazione dell'Isola. Di conseguenza, questa Procura Generale, e tutte le Procure del Distretto, dedicano un forte impegno al contrasto dei fenomeni – dall'inquinamento al traffico di rifiuti, dagli incendi agli illeciti urbanistici – che mettono a rischio la salubrità dell'ambiente. In quasi tutti i progetti organizzativi delle Procure, peraltro, l'intera materia dei reati ambientali è affidata a gruppi di lavoro specializzati.

Le indagini in tale ambito sono generalmente affidate, in particolare per quanto riguarda le estese aree boschive, rurali e costiere, delle quali l'Isola è ricca, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma Sarda (di cui parte del personale è distaccato presso ogni Procura del Distretto ed opera un prezioso collegamento con i relativi servizi sul territorio). La Guardia Costiera è deputata alla vigilanza sull'ecosistema delle coste. Quanto alle aree urbane, le indagini sono generalmente affidate agli altri corpi di polizia giudiziaria, di regola Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale.

Le problematiche principali riguardano:

- **il fenomeno degli incendi boschivi**, numerosi e gravi nel periodo estivo, anche a causa dei forti venti che spirano sull'Isola, spesso di origine dolosa, come risulta dagli inneschi rinvenuti;
- **gestione illecita di rifiuti e discariche abusive**, nonché alcuni casi di inquinamento, dovuti anche alla presenza di industrie nelle aree costiere;
- **abusivismo edilizio**, con presenza di immobili abusivi realizzati, fra l'altro, in zone a elevato rischio idro-geologico, che le Procure del Distretto contrastano attraverso l'adozione di

linee-guida in tema di esecuzione degli ordini di demolizione e la promozione di mirati accordi con i Comuni dei circondari interessati.

Quanto ai profili statistici, particolarmente grave è il fenomeno degli incendi boschivi. Secondo i dati forniti dai VV.FF. dal 15.6.024 al 10.6.025 sono stati effettuati in Sardegna 169 interventi con circa 3.000 ettari di territorio bruciato, di cui 356 ettari nel Sud Sardegna, 233 nel Sassarese e 122 nel Nuorese.

Sempre secondo i medesimi dati statistici **la Sardegna si posiziona al terzo posto, dopo la Sicilia e la Calabria, per superfici bruciate.**

Tra gli incendi che hanno scosso l'opinione pubblica si segnala quello avvenuto a Villasimius, località **Punta Molentis**, in data 27.7.025, che oltre a distruggere circa 100 ettari di bosco ha costretto a precipitosa fuga un gran numero di bagnanti che hanno rischiato la vita per l'intossicazione dai fumi prodotti dall'incendio.

Il fenomeno degli incendi, generici e boschivi, conosce non poche difficoltà operative nell'identificazione dei responsabili, anche a causa delle caratteristiche del territorio, costituito in gran parte da aree interne pressoché spopolate. Ciò nonostante, il forte impegno su questo fronte della magistratura e degli organi di polizia giudiziaria, unitamente a nuove evolute tecniche di indagini, ha consentito una significativa inversione di tendenza rispetto al passato permettendo di conseguire un maggiore numero di soggetti arrestati in flagranza di reato o colpiti da ordinanza cautelare.

Insieme con i fatti di incendio, **l'abusivismo edilizio** costituisce un fenomeno significativo, particolarmente presente nell'area metropolitana di Cagliari e in quella di Olbia.

Quanto alle fattispecie in materia di **inquinamento e rifiuti**, si riportano qui di seguito i dati statistici relativi al periodo in osservazione, riferiti alle fattispecie di natura delittuosa registrati presso la Procura della Repubblica di Cagliari:

Pendenti al 30.6.2024		Sopravvenuti		Esauriti		Pendenti al 30.6.2025	
Noti	Ignoti	Noti	Ignoti	Noti	Ignoti	Noti	Ignoti
182	40	324	75	164	75	340	40

Fra questi, vanno segnalati **n.2 procedimenti** sopravvenuti relativi alla più grave fattispecie, di competenza distrettuale, di **traffico illecito di rifiuti**.

Inoltre, nel mese di maggio 2025 è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, per il reato di **disastro ambientale**, nei confronti di alcuni responsabili dell'impianto di raffineria della SARLUX sito in Sarroch, in relazione a ipotesi di inquinamento che vanno dal 2019 fino al mese di febbraio 2024. Nello scorso mese di luglio è stata depositata richiesta di rinvio a giudizio.

### **Infortuni sul lavoro**

La materia in quasi tutti i Progetti Organizzativi delle Procure del Distretto è affidata a gruppi di lavoro specializzati. Il dato statistico appare stabile e il fenomeno, atteso il tipo di economia dell'Isola, non fa registrare numeri rilevantissimi e tuttavia allarmanti. Secondo i dati diffusi dall'INAIL, **nel periodo gennaio/giugno 2025, le denunce di infortuni sul lavoro in Sardegna sono state 5870, 70 in più rispetto allo stesso periodo del 2024**. Il settore più colpito è quello dell'industria e dei servizi (di cui fanno parte manifattura, edilizia, ristorazione e sanità) con 4.227 infortuni segnalati.

**Statistiche, più recenti, indicano che fra gennaio e novembre del 2025 le denunce di infortunio sul lavoro sono state complessivamente 11.290 con un incremento rispetto al dato del 2024 di oltre 40 denunce.**

**Ventisette i morti sul lavoro di cui otto “in itinere” sul tragitto casa-lavoro.**

Sono stati sottoscritti protocolli fra le Procure dell'Isola e l'INAIL Sardegna per facilitare e accelerare le comunicazioni, da e per la Procura, per tutti i casi in cui l'Istituto intervenga, in parallelo con i procedimenti giudiziari, allo scopo di un costante monitoraggio del fenomeno in generale e della specifica vicenda in particolare.

Ugualmente sono stati sottoscritti protocolli investigativi con gli SPRESAL delle ASSL in ordine alle modalità dei primi interventi sul luogo degli incidenti e al fine di affinare le tecniche di indagini in materia.

**Le Procure del Distretto, in linea con le indicazioni di questa Procura Generale, per ogni incidente sui luoghi di lavoro avviano parallele indagini in ordine alla responsabilità degli enti datori di lavoro ai sensi del D.lgs n. 321/01.**

In questa sede non può non rimarcarsi, al di là delle statistiche giudiziarie, **l'importanza in suddetta materia della prevenzione, della formazione e dei controlli**. In tal senso vanno positivamente valutati la creazione di Osservatori e il potenziamento dei fondi destinati alla promozione culturale della sicurezza sul lavoro da parte della Regione Sardegna (si rinvia sul punto c.d. patto di Buggerru stipulato fra la Regione Sardegna e le Organizzazioni Sindacali).

Interessante appare riportare quanto relazionato dal Procuratore della Repubblica di Cagliari in ordine alla materia della sicurezza sul lavoro e la relativa organizzazione: “... Il dato complessivo del periodo è in linea con quello dell'anno precedente sia per i noti che per gli ignoti, con leggere variazioni in aumento o diminuzione, tendenzialmente quindi il fenomeno è stabile, dato confortante rispetto a un problema che suscita forte allarme sociale, l'obiettivo perseguito da tempo è quello di sviluppare sinergie con gli organi preposti alla prevenzione e a tal fine sono state adottate buone prassi organizzative in materia finalizzate al miglioramento dello scambio informativo tra la Procura e gli enti amministrativi che si occupano istituzionalmente della sicurezza sul lavoro, tra cui il rinnovato protocollo di intesa siglato con la direzione INAIL della Sardegna per facilitare e rendere più rapide le comunicazioni da e per la Procura per tutti i casi in cui l'Istituto intervenga, in parallelo con i procedimenti giudiziari, e allo scopo di un costante monitoraggio del fenomeno in generale e dello specifico infortunio in particolare nonché l'organizzazione di seminari formativi da parte del coordinatore del Gruppo 2 con i funzionari dello SPRESAL della ASSL di Cagliari (e in previsione, con le altre ASSL nel territorio di competenza), finalizzati allo sviluppo e all'incremento delle attività sotto il profilo delle specifiche esigenze di indagine e processuali, con particolare riferimento all'individuazione di aspetti di possibile coinvolgimento delle società e degli enti datori di lavoro delle vittime di infortunio, in questa prospettiva sono stati attivati tirocini formativi nella Sezione PG, aliquota ASSL- Prevenzione e sicurezza lavoro di funzionari ispettivi dello SPRESAL volti ad incrementarne la cultura investigativa in casi di lesioni e morte per violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro, sono altresì in corso specifiche indagini per il monitoraggio delle malattie professionali e relative cause, ove dipendenti da violazione delle regole di prevenzione, in prosecuzione delle attività del Gruppo in materia di reati ambientali che hanno evidenziato rilevanti situazioni di inquinamento ambientale nei siti industriali, potenzialmente causa di malattie e decessi di lavoratori e abitanti nell'area delle industrie.

Contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro:

il dato statistico evidenzia sopravvenienze pari a 364 (a modello 21), indicative dell'intensa attività in materia di prevenzione degli organi preposti (Ispettorato del Lavoro, SPRESAL), si tratta di numeri elevati che segnalano il perdurante problema della sicurezza sul lavoro nelle imprese, il numero delle definizioni è pari a 337, con lieve aumento delle pendenze finali rispetto a quelle iniziali (150 rispetto a 123), ma si tratta comunque di dati significativi nel senso della capacità di definizione e di intervento nella delicata materia; nel dato statistico, sono ricomprese le violazioni connesse a infortuni, con morte o lesioni per violazione delle norme relative, il dato quindi comprende sia le contravvenzioni contestate a seguito di controlli ispettivi ordinari sia quelle riscontrate nei casi più gravi di lesività, che vengono abitualmente e per precisa disposizione del Progetto Organizzativo trattate unitariamente con i delitti

previsti dagli artt. 589, 3° comma e 590, 3° comma cod. pen., per consentire una visione unitaria delle condizioni di lavoro e delle cause dell'infortunio.

Da segnalare, tra le contravvenzioni per violazioni del D. Lgs 81/2008, quelle contestate ai datori di lavoro per omessa previsione, nel documento di valutazione del rischio, di quello relativo al lavoro stress correlato, al quale gli organismi della prevenzione, principalmente lo SPRESAL della ASL di Cagliari, hanno iniziato a dedicare specifica attenzione e che ha prodotto, nel periodo in esame, un numero di segnalazioni, statisticamente non ancora significativo, che comunque indicano un'evoluzione di tipo qualitativo nell'attività di contrasto alla violazione delle norme in materia di sicurezza e di benessere lavorativo”.

### **Reati in materia alimentare, contraffazioni e frodi**

Pur non disponendo di dati statistici attendibili, si osserva che l'intera filiera agro-alimentare sarda, protetta da marchi registrati regionali e nazionali, che comprende formaggi, carni ovine e suine,

vino ed altro, è fortemente esposta a frodi e contraffazioni, nonostante nell'Isola sia molto avvertita la protezione dei prodotti genuini sardi.

La diffusione di talune malattie infettive in Sardegna, che hanno duramente colpito la produzione di carni ovine, suine e da ultimo anche bovine, ha esposto i consumatori a frodi alimentari volte ad eludere i rigorosi controlli sanitari con conseguente pericolo per la salute pubblica.

Fuori dal periodo in osservazione, si sono registrate in Sardegna **due vittime da intossicazione da botulino**, verosimilmente contenuto in pietanze a base di salsa “guacamole” somministrate da improvvisati venditori in occasione di una fiera di paese. Le relative indagini sono ancora in corso.

### **Statistiche su archiviazione in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro ed alimenti per prescrizione, per particolare tenuità del fatto e per adempimento delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza**

Come in precedenza detto, quest'Ufficio non dispone sul punto di affidabili dati statistici. In via generale si può affermare che le contravvenzioni in queste materie, dove non incluse nella categoria dei procedimenti a trattazione prioritaria, **subiscono una forte percentuale di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.**

Fortemente **deflative** si sono rilevate **le archiviazioni per particolare tenuità del fatto** anche se non può ignorarsi l'importanza sociale del bene giuridico protetto dalle norme speciali in questione.

**Rilevante la quota di estinzione del reato per adempimento delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza** in materia ambientale, di sicurezza e igiene del lavoro e in materia alimentare.

Si riportano di seguito le osservazioni e i dati forniti dalla Procura della Repubblica di Cagliari: “L'assenza, presso la Procura di Cagliari, di un funzionario statistico, cui si aggiungono le gravi carenze nell'organico del personale amministrativo e il conseguente sovraccarico di lavoro (con il conseguente rischio di imprecisione nell'inserimento nel sistema informatico dei dati di dettaglio relativi alle richieste di archiviazione), **non consente l'estrazione di dati statistici raffinati**, come quelli richiesti, i quali peraltro necessiterebbero dell'elaborazione di specifiche query.

Dunque, è **possibile soltanto fornire dati aggregati generici**, relativi al numero generale delle richieste di archiviazione per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), pari nel periodo considerato a 278. Inoltre, non è stato possibile enucleare i casi di prescrizione del reato nelle materie specifiche di parte speciale da quello generale – pari a n.165 – delle archiviazioni per prescrizione, mentre i casi di estinzione del reato per adempimento delle prescrizioni sono compresi nel dato statistico – pari a n.632 – comprensivo anche di casi eterogenei (collaborazione fiscale, morte del reo, ne bis in idem, condotte riparatorie)”.

## **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato)**

Fenomeno non particolarmente rilevante nell'Isola, si rimanda a quanto riferito sul punto dal Procuratore Distrettuale di Cagliari:

“... Quanto ai dati statistici, si riporta la tabella circa i procedimenti relativi alla fattispecie di cui all'art. 603-bis c.p. (c.d. caporalato):

<i>Pendenti al 30.6.2024</i>		<i>Sopravvenuti</i>		<i>Esauriti</i>		<i>Pendenti al 30.6.2025</i>	
<i>Noti</i>	<i>Ignoti</i>	<i>Noti</i>	<i>Ignoti</i>	<i>Noti</i>	<i>Ignoti</i>	<i>Noti</i>	<i>Ignoti</i>
<i>8</i>	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>1</i>

*Recentemente è stato definito, con richiesta di rinvio a giudizio, il procedimento n.6470/2023 Mod.21, relativo ai reati di cui agli artt. 416 e 603-bis c.p., in relazione a un'ipotesi di associazione per delinquere, costituita da alcuni soggetti di origine pachistana, finalizzata all'assunzione di manodopera da impiegare presso terzi, in condizioni di sfruttamento e in violazione della normativa sulla sicurezza, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Il procedimento coinvolge, oltre ai cittadini stranieri, anche alcuni cittadini italiani, gestori delle aziende presso le quali avveniva l'impiego del personale.”*

Un altro caso di reato di cui all'art. 603 bis c.p. viene segnalato dalla Procura della Repubblica di Nuoro. Il relativo procedimento non è stato ancora definito.

## **Immigrazione clandestina**

**Il fenomeno, non particolarmente diffuso nell'Isola, appare tuttavia in leggera crescita.**

I flussi di immigrazione irregolare provengono essenzialmente dalle coste algerine e tunisine ed interessano le coste dell'Ovest Sardegna. Fenomeno ancor più limitato è l'approdo di migranti irregolari provenienti dal Medio Oriente e dall'Asia sulle coste dell'Est della Sardegna.

Nell'Isola sono presenti n. 2 Centri di Accoglienza Straordinaria ed un Centro di Permanenza per i Rimpatriati (CPR) sito in Macomer (NU).

La Procura Distrettuale di Cagliari riporta sul fenomeno i dati sottoindicati: “Il numero di procedimenti iscritti per le fattispecie di cui al D.Lgs. n.286/1998 si ricava dalla seguente tabella:

<i>Pendenti al 30.6.2024</i>		<i>Sopravvenuti</i>		<i>Esauriti</i>		<i>Pendenti al 30.6.2025</i>	
<i>Noti</i>	<i>Ignoti</i>	<i>Noti</i>	<i>Ignoti</i>	<i>Noti</i>	<i>Ignoti</i>	<i>Noti</i>	<i>Ignoti</i>
21	9	24	82	22	66	23	25

Quanto ai profili investigativi e ai protocolli operativi, la DDA di Cagliari si conforma al protocollo investigativo nazionale in tema di delitti di traffico di migranti via mare e di tratta di esseri umani, elaborato dal gruppo di lavoro DNA-procure distrettuali ed approvato nella riunione plenaria tenutasi presso la DNA in data 7.5.2024”.

### **Materia penitenziaria**

Attenuatesi le preclusioni alla concessione dei benefici per i detenuti di criminalità organizzata sottoposti al regime di alta sorveglianza, il lavoro dei Tribunali di Sorveglianza, così come quello delle requirenti Procure Generali, è aumentato sia numericamente che qualitativamente.

La complessiva situazione delle carceri nel Distretto fa registrare punte di sovraffollamento crescenti; rilevanti sono le situazioni di conflittualità interne negli Istituti dove si registrano aumenti di atti di auto ed etero lesionismo posti in essere dai detenuti anche ai danni degli operatori di Polizia Penitenziaria.

Preoccupazione desta nel Distretto, come del resto in tutta Italia, la criticità dell’assistenza psico-sociologica ai detenuti che ha portato drammaticamente alla ribalta **il fenomeno dei suicidi in carcere**.

Suscettibile di sempre maggiore attenzione da parte di questa Procura Generale, anche alla luce dei recenti indirizzi della CEDU sulla c.d. detenzione amministrativa, è la situazione del Centro di Permanenza per i Rimpatri di Macomer oggetto di segnalazioni da parte di Parlamentari, ONG e Garante per i detenuti.

Sempre molto critica si presenta la situazione della sanità penitenziaria a causa della mancanza e/o insufficienza dei presidi medici all’interno degli Istituti penitenziari.

Da ultimo, si segnala che si sono registrate delle tensioni fra il Ministero della Giustizia, il DAP e la Regione Autonoma Sarda per **l’ampliamento della sezione dedicata ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis O.P.** nel carcere di Uta e la destinazione esclusiva dei penitenziari di Nuoro - Badu ‘e Carros e di Sassari - Bancali ai medesimi detenuti sottoposti al regime di carcere

duro. Le preoccupazioni, in parte condivisibili, mosse dalla Presidenza della Regione sarda agli organi centrali riguardano l'elevato rapporto tra popolazione sarda residente e numero di detenuti sottoposti al regime speciale, con pericoli di infiltrazioni mafiose nel tessuto sano della Sardegna. Altro punto della contrapposizione riguarderebbe la mancata concertazione fra Stato e Regione con riferimento agli organici della polizia penitenziaria e degli altri operatori carcerari nonché allo stato in cui versa la sanità penitenziaria in Sardegna, notoriamente attraversata da criticità strutturali dovute alla carenza di personale medico ed infermieristico specializzato.

Per una migliore intelligenza del fenomeno si allega una dettagliata relazione redatta dal Provveditore del DAP Sardegna su richiesta di questa Procura Generale.

### **Settore civile**

Pur non disponendo di dati comparativi affidabili, sembra che la riforma Cartabia, ma ancor di più gli obiettivi fissati dal PNRR, abbiano ridotto i tempi del processo civile nonostante le gravi carenze di magistrati da cui è stata afflitta nel 2025 la Corte di Appello di Cagliari.

Questa Procura Generale e le Procure del Distretto hanno dato massima attenzione alla materia “minori e famiglia” organizzando appositi specializzati gruppi di lavoro.

Ugualmente la materia “crisi di impresa”, e quella collegata “societaria”, in relazione alle recenti novelle legislative, hanno imposto alle Procure del Distretto una revisione dei modelli organizzativi vigenti.

Quanto alla materia “immigrazione/protezione internazionale”, non può non rilevarsi l'irrazionale e non funzionale spostamento di competenze dal Tribunale alla Corte di Appello con registrate criticità dei controlli già affidati alla Procura Distrettuale e ora non ugualmente espressamente previsti per la Procura Generale.

Nettamente positivo, infine, è il giudizio sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, così come quello sugli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione, strumenti questi ultimi che andrebbero, a giudizio di chi scrive, ancor di più potenziati.

## **Contributo della Magistratura Onoraria**

Tutte le Procure del Distretto hanno sottolineato l'importantissimo apporto della magistratura onoraria ai compiti istituzionali degli Uffici di Procura. I VPO, infatti, rappresentano il Pubblico Ministero nelle udienze avanti al Tribunale Monocratico e avanti ai Giudici di Pace, svolgono altresì attività fuori udienza presso le articolazioni interne delle Procure spesso occupandosi dei numericamente rilevanti c.d. "affari semplici" e dei reati definibili con decreto penale.

Ugualmente fondamentale è stato l'apporto dei Giudici Onorari di Tribunale e dei Giudici di Pace che smaltiscono un contenzioso numericamente relevantissimo nel Distretto e alla cui formazione e controllo questo P.G. è stato particolarmente attento anche nella sua veste di membro di diritto del Consiglio Giudiziario.

& & &

Così brevemente esposti gli obiettivi raggiunti in questo anno, e rinviando alla relazione scritta per un esame più analitico, verrei meno alla responsabilità morale e deontologica che il mio Ufficio mi conferisce se non mi facessi portavoce del grave malessere che attraversa la magistratura tutta, a seguito della riforma costituzionale sull'ordinamento giudiziario e sul CSM, oggetto di una prossima consultazione referendaria.

Sarebbe inelegante e deontologicamente scorretto prendere posizione da questo prestigioso scranno sui temi referendari e, tuttavia, non posso non porre delle questioni in termini di diritto, di corrette prassi costituzionali e di corretto e leale confronto dottrinale con tutte le componenti del "mondo della giustizia".

In primo luogo, non può non evidenziarsi come alla riforma, che è assolutamente riduttivo nominarla "della separazione delle carriere" (peraltro di fatto già introdotta dal legislatore ordinario), si sia giunti in aula con un testo "blindato" senza la possibilità, per le opposizioni e per i rappresentanti della magistratura e della società civile, di intervenire con suggerimenti e modifiche. Una riforma di questa portata, infatti, non incide solo su questioni giudiziarie, ma sposta una pietra angolare di quel complesso edificio che è la Carta costituzionale partorita con grande, ma partecipato, travaglio di tutte le componenti politiche dell'epoca.

Non può infatti negarsi che la riforma, colpendo la democratica rappresentatività del CSM, mortificata da un irrazionale sorteggio dei suoi membri togati, non solo ha minato l'autonomia e l'indipendenza della magistratura che dal vecchio CSM era, pur con qualche innegabile criticità, garantita ma, di fatto, ha inciso profondamente nell'equilibrio dei rapporti fra poteri dello Stato.

In tal senso è significativa l'affermazione del Ministro della Giustizia Nordio che testualmente ha affermato che la sua riforma servirà anche alle attuali opposizioni, quando toccherà loro di governare, per limitare le “invasioni di campo” dei magistrati nella politica, stupendosi per la mancanza di acume politico delle opposizioni.

Non diversamente la premier Meloni, in uno dei suoi ultimi incontri con la stampa, ha lamentato che la magistratura non collabori con il Governo e le Forze dell'Ordine per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e di ordine pubblico fissati dal Governo.

In realtà entrambe le opinioni espresse dai due autorevoli esponenti del governo difettano di una corretta lettura del Sistema perché la magistratura, per il suo ruolo costituzionale, non è tenuta ad attivarsi per la riuscita delle politiche del Governo, a prescindere dalla indiscussa bontà delle decisioni da questo prese, perché il suo ruolo è quello di risolvere un contenzioso, operando un controllo di legittimità, sulla base delle leggi positive e nel rispetto delle vigenti fonti multilivello.

Va osservato, purtroppo, come in buona parte del mondo Occidentale, fino ad oggi considerato il custode della democrazia liberale, si va diffondendo una intolleranza verso le forme di controllo affidate ad organi terzi ed imparziali sulla base del legittimo diritto positivo esistente negli Stati, riconoscendosi solo il controllo costituito dal consenso popolare spesso espresso da maggioranze mutevoli e sovente manipolate da oscuri suggeritori collettivi di orwelliana memoria.

Mi piacerebbe, infine, che il confronto su questi delicati temi avvenisse, da parte di tutti, con toni moderati, senza l'uso di un linguaggio violento tendente unicamente a discreditare l'avversario, addossandogli il fallimento di un sistema complesso, stratificato ed eterogeneo quale sicuramente è quello giudiziario. Diceva Papa Francesco “bisogna disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la terra”.

Perché diciamolo francamente, questa riforma nulla apporta alla efficienza della giustizia e alla riduzione dei suoi tempi, perché tutti sappiamo, che oltre alle riforme ordinamentali e procedurali, la macchina della giustizia abbisogna di robusti investimenti economici, di assunzione di personale magistratuale e amministrativo ed implementazione della informatica giudiziaria. A tal proposito mi sia permesso rivolgere il mio preoccupato pensiero alla sorte dei circa 12.000 lavoratori precari assunti a tempo determinato per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, che hanno dato, con

giudizio unanime, buona prova del loro impegno e delle loro capacità professionale. Ugualmente non posso qui non rimarcare, contrariamente alle interessate e infondate “vulgate” circolanti, l’alta produttività dei magistrati italiani come attestato dalla Commissione Europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ).

Certo nessuno può negare che esistono casi di mala giustizia o, peggio, di denegata giustizia, di arresti incautamente disposti, di comportamenti opachi all’interno di alcune minoritarie frange della magistratura o che vi siano all’interno delle correnti della magistratura settori inclini al clientelismo che hanno purtroppo trovato spazio anche all’interno del CSM. Ma questi sono tutti argomenti che andavano affrontati all’interno di una riforma processuale e all’interno della funzione disciplinare che peraltro, va ricordato, è affidata al Ministro della Giustizia, il quale se non è intervenuto massicciamente evidentemente avrà svolto le sue legittime riflessioni. Le statistiche indicano, infatti, che a fronte di circa 1.000 segnalazioni annue a carico dei magistrati, l’azione disciplinare è stata esercitata solo per il 5% dei casi.

All’interno del processo penale si poteva continuare sulla strada segnata dalla Riforma Cartabia e dalle indicazioni provenienti dal Foro e dalla Accademia, rafforzando i poteri di controllo sul P.M. ad opera del GIP e del Procuratore Generale, spingendo, come peraltro si è in parte già fatto, per una maggiore presenza della difesa nella fase cautelare e nella fase della acquisizione delle prove durante le indagini preliminari.

Ugualmente si poteva rafforzare il procedimento disciplinare senza arrivare alla creazione di un giudice speciale, quale è l’Alta Corte Disciplinare, istituita solo per la magistratura ordinaria, senza la presenza di magistrati provenienti dal merito e senza la possibilità di ricorrere per Cassazione.

Ma tant’è le scelte sono state operate, e quale che sia l’esito del referendum, è fin troppo ovvio che la magistratura tutta, giudicante e requirente, si adopererà, con spirito di servizio e di leale collaborazione, all’attuazione della riforma svolgendo il ruolo che la legge, costituzionale e ordinaria attuativa, le attribuirà.

Mi auguro, altresì, che conclusa la tenzone referendaria, si riprenda fra tutte le parti in causa un costruttivo dialogo per ridisegnare un quadro legislativo condiviso all’interno dei punti cardinali indicati dal Costituente o dalla riforma costituzionale, se ed in quanto ancora applicabile.

Mi auguro, infine, che la figura del PM, come delineata nella riforma, non abbandoni quella cultura della giurisdizione dove fin qui si sono formati giudici e PM e, soprattutto, non diventi un corpo autoreferenziale, con pericolose seduzioni verso il potere, lontano dal controllo culturale e dal confronto dialettico con i colleghi giudicanti, teso al raggiungimento di obiettivi di efficienza

senza attenzione per i diritti fondamentali delle persone, siano essi imputati o persone offese ovvero semplici richiedenti giustizia.

Mi preme richiamare, tuttavia, l'impegno di tutti per rifuggire un pericolo, mortale per la democrazia, quello di una magistratura delegittimata dal voto popolare, qualunque esso sia e di qualunque maggioranza sia espressione. Mi piacerebbe rivedere le fila della magistratura ingrossate da giovani magistrati motivati e seri, lontani dal correntismo e dal carrierismo, come quelli della generazione successiva alle stragi del '92 che, nel ricordo di Falcone e Borsellino, tanto credito e fiducia hanno riscosso nell'opinione pubblica e che è ora di recuperare con un nuovo ideale patto con i cittadini.

Il cittadino deve avere fiducia nella magistratura, deve avere la certezza che le sue cause saranno istruite ed esaminate da un PM e da un Giudice realmente terzo, libero e non condizionato dalla sua appartenenza ma sottoposto solo e soltanto alla legge: perché solo "sub lege libertas".

Concludo richiamando due autori, uno della antichità classica e l'altro un padre costituente, Cicerone e Calamandrei, che ci esortano entrambi a difendere convintamente e con vigore la libertà e la democrazia conquistate dai nostri padri spesso a prezzo della vita e a scongiurare che durante aspri conflitti interni, ma in questi tristi tempi anche internazionali, le leggi tacciano di fronte alla forza della violenza e delle armi.

& & &

Con questi nobili intendimenti, al termine degli ulteriori interventi programmati, Le chiedo Sig. Presidente di dare corso all'apertura dell'anno giudiziario 2026.

Il Procuratore Generale

Dott. Luigi Patronaggio

Cagliari 31.1.026



In allegato statistiche e relazioni richiamate.